

## TORNATA DEL 16 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'unificazione del debito pubblico del Monte veneto.* = *Lettura di un disegno di legge dei deputati Carini e Sanguinetti per esonerare gli stipendi inferiori a lire 2000 dall'imposta sulla ricchezza mobile.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per l'aumento di un decimo sulle imposte dirette* — *Discorso del deputato Lanza G. in appoggio degli articoli proposti dal deputato Biancheri per modificazioni al riparto dell'imposta fondiaria del compartimento ligure-piemontese* — *Dichiarazioni del ministro per le finanze* — *Considerazioni e proposte dei deputati Ferraris e Cavallini* — *Osservazioni del deputato Biancheri, avvocato, in appoggio della sua proposta* — *Voto motivato dal deputato Berteà, ritirato dopo opposizioni del relatore Sella, e dichiarazioni del ministro* — *Repliche del relatore ai deputati Ferraris e Cavallini* — *Aggiunta della Commissione all'articolo 11* — *Aggiunta del deputato Cavallini all'articolo 9, combattuta dai deputati Depretis e Brignone, ritirata* — *Approvazione di quell'articolo, che è il primo del nuovo ordine di proposte* — *Emendamenti dei deputati Podestà, Sanguinetti e Protasi al secondo, combattuti dal relatore, e respinti dopo nuova dichiarazione del ministro* — *Approvazione dell'articolo 2 del nuovo ordine di proposte, e dell'unita tabella per la ripartizione del contingente.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

**MASSARI G.**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

**BERTEÀ**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,213. 22 avvocati della città di Verona chiedono la restituzione della tassa pagata per la loro nomina di avvocati nel maggio 1867.

12,214. Muti Carmelo, dimesso dalla carica di segretario presso il comando militare della provincia di Bari per soppressione d'impiego, domanda d'essere provveduto d'un nuovo collocamento o di un mensile sussidio.

12,215. 55 abitanti del comune di Spezzano Albanese propongono al Parlamento, come mezzo per estirpare il brigantaggio, la diffusione dell'istruzione popolare, il ritiro della carta-moneta e del progetto di legge sul macino, l'abolizione del dazio-consumo, e l'equa ripartizione delle imposte.

12,216. Il Consiglio comunale di Sorso, provincia di Sassari, fa adesione alle petizioni inoltrate contro la nuova convenzione concernente le ferrovie sarde dal municipio di Ozieri e dalla Camera di commercio ed arti di Sassari.

### ATTI DIVERSI.

**CARGANI.** Domando la parola sul sunto delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CARGANI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata al n° 12,614.

Trattasi di un segretario addetto al comando territoriale militare di Bari, il quale dopo ventisette anni di servizio trovasi senza impiego, e senza poter liquidare una pensione, perchè l'ufficio da lui tenuto non è di quelli a cui è fatto diritto di conseguirla.

Questo impiegato che, come la Camera ha già udito, si denomina Muti Carmelo, trovasi in condizioni deplorabilissime, atteso che non è in grado di occuparsi di qualche professione od arte; si trova gravato di numerosa famiglia, e per colmo di sventura ha la moglie colpita da follia, ed imprigionata per misfatto commesso negli accessi della sua alienazione mentale.

La Camera dunque può giudicare della convenienza per la quale mi sono indotto a richiedere l'urgenza su questa petizione, imperocchè si tratta di assicurare i mezzi di sussistenza ad una infelice famiglia.

Il ricorrente Muti spera nella giustizia ed equità della Camera, perchè la sua petizione venga inviata al Ministero, onde provveda in questa circostanza, come ha già fatto promessa relativamente a quegli impiegati i quali si trovano fuori carica per soppressione d'impiego; cioè, o preferendoli nel rimpiazzare i posti vacanti in altri rami del pubblico servizio, o assegnando loro un sussidio sul bilancio di quel Ministero dal quale l'ufficio soppresso dipendeva.

Spero quindi che la Camera consentirà che sia dichiarata d'urgenza questa petizione, che io calorosamente le raccomandò.

(L'urgenza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** Si procederà all'appello nominale.

(*Il segretario Massari procede all'appello nominale, che indi è interrotto.*)

Il deputato Ranieri, per motivi di salute, domanda che venga prorogato il suo congedo per giorni trenta.

(È accordato.)

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E LETTURA  
DI UN DISEGNO DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Righi a presentare una relazione.

**RIGHI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione pel progetto di legge sulla unificazione del debito del Monte veneto. (V. *Stampato n° 179-A*).

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

Annunzio che gli uffici I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX hanno autorizzata la lettura di un progetto di legge presentato dai deputati Carini e Sanguinetti.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* Cominciando dall'anno 1869 gli stipendi pagati dallo Stato non saranno assoggettati alla ritenuta per la tassa di ricchezza mobile che nella parte che eccederà per ciascun impiegato la somma di lire 2000. »

Invito l'onorevole Sanguinetti a dichiarare quando intenda di svolgere questo progetto di legge.

**SANGUINETTI.** Desidero svilupparlo dopo che sia finita la discussione del progetto di legge che ora discutiamo.

**PRESIDENTE.** Dunque, quando sarà terminata la discussione del disegno di legge di cui ora ci occupiamo, si fisserà il tempo in cui si potrà dare svolgimento al progetto presentato dagli onorevoli deputati Sanguinetti e Carini.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER  
AUMENTO DI UN DECIMO ALLE IMPOSTE DIRETTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per imposta sull'en-

trata o, per meglio dire, sopra la proposta di articoli da aggiungersi al progetto di legge per aumento alle imposte dirette.

Il deputato Lanza Giovanni ha facoltà di parlare sopra questi articoli aggiunti dal deputato Biancheri avvocato, e dalla Commissione.

**LANZA G.** La questione pregiudiziale, ieri sollevata dall'onorevole mio amico deputato Castagnola, a dir vero, non era destituita di qualche fondamento di ragione. In vero, la Camera ha potuto convincersi che le disposizioni che stiamo ora per discutere costituiscono, starei per dire, una legge a parte, e mirano ad arrecare essenziali mutazioni ad una legge gravissima, e, direi quasi, organica, cioè quella del 14 luglio 1864 relativamente alla ripartizione ed all'aumento dell'imposta nel compartimento del Piemonte e della Liguria.

Ora, il sottrarre provvedimenti di sì alta importanza all'esame degli uffici e di una Giunta speciale, che procedano in proposito a novelli studi ed indagini, costituisce certamente una deroga al nostro regolamento.

Ma, o signori, vi sono casi eccezionali in cui siffatta deroga è pienamente giustificata, quando, cioè, vi sieno ragioni di necessità e di urgenza le quali consiglino di omettere le forme ed i procedimenti preliminari statuiti dal regolamento stesso per i disegni di legge.

La questione adunque si riduce a vedere se tali caratteri di urgenza e di necessità vi sieno nel caso nostro; ed è fermo mio convincimento, e penso non si possa rievocare in dubbio, che essi esistano realmente.

Di una cosa sola mi sarei doluto, ed è che le disposizioni, di cui si tratta, si fossero immediatamente discusse senza che per la voce dei giornali o per qualsivoglia altro mezzo ne fossero resi consapevoli i nostri colleghi assenti, e soprattutto quelli particolarmente interessati in cosiffatta questione, affinchè potessero addurre le ragioni che stimassero opportune a sostegno, o contro le disposizioni stesse.

Ma cotesto inconveniente si potè evitare; imperocchè questi articoli da aggiungersi al progetto di legge, mentre si sarebbero potuti porre in dibattimento nella tornata di sabato, vale a dire nel giorno dopo alla loro presentazione, ne venne differita fino a ieri la discussione, e per conseguenza vi fu un intervallo bastevole perchè ne fossero avvertiti i deputati assenti, e potessero così recarsi al loro posto.

Ciò posto, null'altro rimane se non se indagare se i provvedimenti ora proposti siano urgenti e necessari.

Che sieno urgenti, o signori, è agevole il persuadermene. Basti ricordare l'esposizione lucida e particolareggiata che fece nella tornata di ieri l'onorevole relatore della Commissione sulle condizioni, o, dirò meglio, sulla confusione in cui versa l'imposta fondiaria nel compartimento del Piemonte e della Liguria.

Permettetemi, o signori, che a grandi tratti io vi

esponga le fasi che percorse quest'imposta. In tal guisa potrete formarvi un criterio esatto delle condizioni in cui ora si trova.

A tale proposito, è d'uopo di partire dalla legge 14 luglio 1864, la quale ha determinato i diversi contingenti che dovevano essere pagati a conto dell'imposta fondiaria nelle varie regioni o ex-Stati d'Italia.

Il compartimento numero 1, di cui ora si discorre, veniva ad accrescere di circa 5 milioni il suo tributo fondiario, cioè del 48 circa per cento. Per tal guisa vennero ad aumentarsi le difficoltà grandissime che si sarebbero incontrate nel riparto di questo aumento considerevolissimo sopra l'antico contingente, ossia sopra l'allibramento catastale.

Diffatti a tutti era noto come la disuguaglianza che esisteva in quel compartimento fra provincie, fra circondari, fra comuni, fra contribuenti, e sempre maggiore di mano in mano che si discendeva più in basso verso le diverse circoscrizioni, fosse veramente considerevole, particolarmente poi fra i comuni ed i contribuenti. Io dissi, e confermo che le disuguaglianze tra comune e comune, soprattutto tra contribuenti e contribuenti, forse non stavano nei limiti dal 2 al 20, o 25. Ora, coloro i quali, rimpetto ai loro concittadini, si trovavano colpiti di un'imposta che si poteva ragguaagliare a dieci volte tanto di quello che pagava il loro vicino, dovendo sopportare un aumento ancora su quella base, su quell'allibramento, del 15, del 20, del 25 per cento, è evidente che riusciva incomportabile il pagamento di quest'imposta, si rendeva la condizione economica dell'istessa proprietà siffattamente malagevole, che non so come il Governo avrebbe potuto richiedere la continuazione del pagamento di tale tassa, quando fosse risultato evidentemente che essa poteva superare il 35 od il 40 per cento.

Aggiungete ancora la disparità nei centesimi addizionali, la quale duplica, triplica, quadruplica in certi luoghi l'ingiustizia; e voi ben sapete che, particolarmente nel compartimento n° 1, i centesimi addizionali in parecchi siti raggiungono due, tre, persino quattro volte l'imposta principale. E non crediate, signori, che ciò succeda solamente per quei comuni ove l'imposta principale è relativamente tenue: no; anche in quelli in cui essa era già considerevole, tuttavia le spese già operate, e quelle che tratto tratto si incontravano per introdurre dei nuovi miglioramenti, fecero sì che i centesimi addizionali portarono l'imposta ad un punto da renderla già estremamente gravosa; quindi la condizione di quei comuni e contribuenti sarebbe divenuta assolutamente insopportabile qualora si fossero imposti materialmente questi 48 centesimi in media, che per taluni potevano salire anche a 60, 70, e 100, se si fossero applicati senza addivenire ad una perequazione.

Da ciò, o signori, scorse l'idea nella Camera d'allora, ed in ispecie nei deputati che erano particolarmente

interessati nelle condizioni del compartimento primo, di rintracciare una formola valevole in qualche guisa a perequare provvisoriamente quest'imposta; e tal sistema fu quello ammesso dalla Camera nella stessa legge del 14 luglio 1864.

Con questa si è stabilito che per mezzo di denunce si dovesse nel compartimento primo rivelare la rendita netta di ogni proprietà, e che per il 1865, anno nel quale si supposeva che l'operazione delle consegne potesse compiersi, si dovesse distribuire l'aumento dell'imposta, cioè il 48 per cento sulla base delle consegne, mantenendo intatto l'antico contingente sulla base dell'allibramento; e nel 1866 però prescriveva che il Governo, in seguito all'operazione delle denunce fatte nel 1864 e 1865, dovesse procedere ad una definitiva perequazione sopra tutto il compartimento, non soltanto sulla base delle consegne, ma anche tenendo conto degli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti.

La è questa una circostanza che è mestieri non obliare; è una parte essenziale della legge; è un criterio che il legislatore voleva mettere a fronte delle consegne per riscontrarle.

Ora, che cosa avvenne? Il regolamento emanato, se non vado errato, in maggio del 1865 per determinare le norme colle quali si doveva procedere nell'operazione delle consegne, stabiliva anche il modo per fare i ruoli; esso prescriveva che i ruoli del 1865 dovessero farsi in base delle consegne fatte e verificate, non per il solo aumento, ma per tutto il contingente.

Or bene, io non dubito di asserire, che in tal guisa la legge del 14 luglio 1864 fu malamente interpretata.

Diffatti essa statuiva in modo chiaro e indubitabile che per il 1865 il solo aumento d'imposta fosse ripartito sulla base delle consegne, e si dovesse tener ferma per conseguenza, per quanto riguardava l'imposta vecchia, l'antica distribuzione.

Comunque sia, si fecero questi ruoli di pagamento: si levarono alte grida, sorsero reclami universali: di guisa che il Ministero d'allora, inquieto pei clamori e le lagnanze vivissime che si elevarono da tutte le parti, fu costretto a ritirare quei ruoli ed a sospendere la riscossione, ed intanto doveva avvisare ad un modo più convenevole e legale per potere esigere l'imposta.

Il Ministero delle finanze pose ogni cura per raccogliere i lumi e le nozioni che poté prima di appigliarsi ad un novello sistema.

Ben mi sovvengo che riunì una Commissione numerosa, composta di molti deputati delle antiche provincie e dei principali funzionari dell'amministrazione delle tasse dirette, che allora era ancora unita con quella di registro e bollo.

Quella Giunta si occupò con alacrità di tal compito; prese ad esame la legge del 14 luglio 1864 e il regolamento emanato, ed i reclami fatti dai contri-

buenti; assunse informazioni su tal materia e attinse molte nozioni in ispecie da una relazione accuratissima che un egregio ispettore delle finanze, inviato appositamente sui luoghi, aveva stesa per riconoscere le condizioni in cui si trovava quell'operazione delle consegne, e fino a che punto i reclami fatti fossero fondati.

Quell'egregio funzionario riferì che veramente lo stato in cui si trovava l'operazione delle consegne colle disuguaglianze *enormi* che si erano avverate (io mi servo dello stesso epiteto di cui egli si valse) tra comune e comune, in guisa che la differenza tra l'uno e l'altro ascendeva da uno a dodici e fino da uno a tredici, diveniva impossibile eseguire i ruoli compilati sulla base delle consegne per l'intero contingente che spettava al compartimento numero 1, e quindi era necessario qualche provvedimento.

Ottenuti questi schiarimenti di fatto, la Commissione, dico, prese ad esame la questione, per sapere come, a tenore della legge del 14 luglio 1864, si dovesse procedere, e venne nel convincimento che evidentemente questa richiedeva che per il 1865 non si dovesse riscuotere che il solo aumento d'imposta sulla base delle consegne, e la vecchia imposta dovesse continuarsi a pagare per il 1865 in ragione delle antiche quote catastali. Però, considerando che noi eravamo già, credo, alla fine del 1867 o al principio del 1868, si pensò che cosa si dovesse fare per gli anni 1866 e 1867, per i quali la legge stessa del 14 luglio 1864 richiedeva che, fatte le necessarie verifiche delle consegne e confrontate cogli elementi raccolti sui fitti presunti o reali, il Ministero dovesse poi procedere alla intera perequazione delle imposte nuova e vecchia sopra la base delle consegne, giacchè il tempo era trascorso e le operazioni non erano state recate a compimento.

Esse, o signori, si trovavano ancora nel secondo stadio, vale a dire i Consigli provinciali dovevano ancora costituire il contingente provinciale, ed il conguaglio fra tutti i contingenti comunali e consorziali per il 1866 e 1867, e quindi stabilirsi i ruoli per il riparto intero di tutto il compartimento sulla base delle consegne.

Allora la Commissione fu di avviso che anche per il 1866 e per il 1867 si dovesse continuare a riscuotere il solo aumento d'imposta sulla base delle consegne, ed intanto sollecitare i Consigli provinciali, affinchè compissero le loro operazioni, della costituzione, cioè, del contingente provinciale, dei contingenti comunali e consorziali; in seguito poi il Ministero facesse una nuova verifica di queste consegne, confrontandole particolarmente cogli affitti presunti o reali; e quindi, sentito il Consiglio di Stato ed i Consigli provinciali, procedere definitivamente alla perequazione ed al riparto dell'imposta vecchia e nuova del compartimento numero 1.

Il Ministero accettò questo parere. Però trattandosi, direi, di revocare il regolamento già antecedente-

mente promulgato non solo, ma d'interpretare la legge, e di assumere sopra di sè la responsabilità di prorogare i termini da essa prefissi, quantunque ciò fosse oramai un'imprescindibile necessità, così egli volle conoscere l'avviso del Consiglio di Stato.

E questo consesso, prima in sezione di finanza, quindi in sezioni riunite, all'unanimità ha confermato il parere di quella Commissione amministrativa; e con un rapporto molto elaborato ha concluso che, a termini della legge del 1864, realmente il Governo non avesse diritto per il 1865 che di applicare l'aumento dell'imposta sulla base delle consegne; in quanto al 1866 ed al 1867, essendo già decorsi i termini voluti dalla legge, d'altra parte ravvisando impossibile per il 1866 e 1867 applicare tutta l'imposta sulla base delle consegne, così si dovesse pure per questi due anni applicare il solo aumento sulla base delle consegne; però, siccome si trattava di una deroga ad una legge, bisognava che prima si avessero dal Parlamento i poteri necessari.

Intanto succedeva un altro Ministero.

L'onorevole Rattazzi promulgò un decreto colla data del 22 agosto 1867, nel quale traduceva letteralmente in articoli il parere di quella Commissione amministrativa e del Consiglio di Stato.

Veramente si potrebbe imputare a questo decreto di non aver tenuto conto che la legge dell'11 maggio 1865 aveva già prorogato i termini per fare le consegne a tutto il 1865, e che perciò nel 1865 i ruoli dovevano ancora formarsi per intero sulla base degli allibramenti catastali, mentre che il precitato decreto stabiliva che anche per quell'anno dovesse l'aumento dell'imposta essere distribuito in ragione dell'ammontare della rendita accertata. Inoltre il ministro avrebbe dovuto ricorrere al Parlamento per ottenere la facoltà di prorogare di due anni, cioè 1866 e 1867, l'applicazione dell'articolo 5 della legge sul conguaglio, ossia il riparto definitivo di tutta l'imposta fondiaria sulla base delle consegne nell'intero compartimento.

Pubblicato quel decreto ed i ruoli in conformità di esso, avvenne che in alcuni luoghi vi furono contribuenti i quali mossero querela avanti ai tribunali contestando al Governo il diritto di continuare a riscuotere nel 1866 e 1867 una parte delle imposte in base degli allibramenti, mentre che la legge del 14 luglio stabiliva che in quegli anni dovessero esigersi integralmente in base delle consegne. Da quanto io ho inteso dire, qualche tribunale condannò le finanze per abuso di potere per avere violata la legge. In allora si studiò nuovamente la questione, ed emanò di nuovo un altro decreto del ministro delle finanze, che ora siede sul banco dei ministri, colla data del 13 febbraio 1868, nel qual decreto si stabilisce che per il 1865 l'imposta debba essere ripartita sulla base dell'antico allibramento, ma per il 1866 e 1867 debba venir distribuita definitivamente sulla base delle consegne tutto il contin-



gente, riscuotendo intanto sulla base dei ruoli del 1864; decretava poi che in ogni provincia fosse nominata una Commissione, la quale si incaricasse di fare tutte le operazioni necessarie per addivenire ad un definitivo riparto di tutto il contingente sulla base delle consegne; ma qui il ministro prescindeva affatto da certe operazioni che la legge del 1864 prescriveva; cioè stabiliva che si dovessero prima determinare i contingenti comunali e rettificare a cura dei Consigli provinciali i contingenti provinciali; non parlava neppure del riparto definitivo, di cui il Ministero doveva assumersi la responsabilità, dopo aver preso cognizione dei ruoli e tenuto conto dei fitti reali o presunti.

Or bene, che cosa ne avvenne? Che appena le Commissioni provinciali furono nominate, si costituirono e presero ad esame il decreto, esse cominciarono a muovere molte querele rispetto ai risultati delle consegne, da provincie contro provincie, da circondari contro circondari, da comuni contro comuni. Chi propose un sistema, chi un altro; ma nessuno volle accingersi ad eseguire il decreto perchè contrario anch'esso alla legge.

Ora le cose si trovano a questo punto.

Dal sin qui esposto potete, o signori, formarvi un concetto abbastanza esatto di tutte le fasi per le quali è passata l'applicazione, o piuttosto il tentativo di applicazione della legge del 1864; potete farvi un'idea delle difficoltà che ne derivarono, e della confusione che ne nacque per l'imposta fondiaria delle provincie appartenenti al compartimento primo. La confusione fu enorme, poichè dovete sapere, o signori, che si cominciarono a metter fuori i ruoli per esigere l'imposta sulla base delle consegne; poi si ritirarono per far pagare sulla base dell'allibramento; poi si ritirarono questi e se ne formarono altri per far pagare sulla base delle consegne per il solo aumento d'imposta, e sulla base dell'allibramento per la vecchia imposta; e questi doppi ruoli furono di nuovo ritirati per surrogarli i ruoli provvisori del 1864, applicati agli anni 1865, 1866, 1867 e 1868!

Tutto questo ha generato un'immensa confusione, un immenso disordine, non solo fra i contribuenti di questo compartimento, ma negli uffici delle finanze. Per quanto zelo e buon volere vi ci mettessero, gl'impiegati finirono di smarrire completamente ogni traccia, non sapendo più a qual partito attenersi. La cosa andò tant'oltre che accadde che molti contribuenti pagarono in base d'un ruolo, perchè la riscossione era già avviata, altri pagarono in base d'un altro ruolo fatto sopra un altro sistema. E notisi che ogni ricevitore debbe tenere un *dare* ed un *avere* per ogni contribuente, in ragione dei ruoli sui quali ha pagato.

Ora, immaginate, signori, trattandosi di migliaia e migliaia di contribuenti, quale sia la confusione che regna in quel compartimento. Nè vi è speranza, se le cose perdurano nello stato in cui sono, di poter uscire

da questo labirinto. È necessario quindi ed urgentissimo di provvedere.

Io dico francamente che avrei desiderato che l'iniziativa di qualche provvedimento l'avesse presa il Ministero stesso, cioè che egli, con un progetto di legge interpretativo della legge del 1864, o con altre disposizioni, fosse venuto a proporre i mezzi idonei a sistemare definitivamente questa faccenda. Giacchè, o signori, nello stato in cui si trova quest'imposta del primo compartimento, e dopo i risultati delle consegne, le reciproche lagnanze, direi quasi, le vicendevoli accuse scagliate dall'una e dall'altra parte hanno generato uno stato morale che io raccomando vivamente alla vostra attenzione come cosa assai grave.

Quando le cose sono giunte ad un tal punto, per quanta imparzialità e buona volontà vi possa essere nei rappresentanti provinciali di quel compartimento, non è più possibile mettersi d'accordo per venir a formare *ex aequo et bono* un riparto che soddisfaccia la grande maggioranza dei contribuenti. In questo stato di cose pertanto egli è il Governo che dovrebbe intervenire come parte imparziale ed autorevole per cercar di comporre gl'interessi divisi, e di far sì che sia resa giustizia ad ognuno, onde evitare le spiacevoli conseguenze che ne potrebbero derivare.

Ma ch'è ne sia, signori, se il Governo non ha preso lui l'iniziativa, ha però, per quanto ho inteso dire, accettate le proposte della Commissione; epperò occorre a noi ora particolarmente di occuparcene.

Io accetto le proposte che vennero fatte dall'onorevole Biancheri, e che sono accolte dalla Commissione. Le accetto perchè credo che siano basate sopra una giusta ed equa transazione. Se non mi sarei accostato alle prime proposte della Giunta, accedo invece a quella dell'onorevole mio amico il deputato Biancheri; e ne dirò le ragioni.

Essa differisce essenzialmente dalla proposta primitiva della Commissione in questo, che sostituisce i contingenti provinciali ai contingenti circondariali. Considerevolissima modificazione è questa, o signori; giacchè, se fra i contingenti circondariali possono essersi introdotte differenze assai notevoli e non sempre giustificate nei risultamenti delle consegne, tal cosa non può accadere, od almeno sopra una misura così estesa, per quello che concerne le provincie.

Per persuadersi di questo basta passare un momento in rassegna le cause che possono avere cagionato disparità nelle denunce tra comune e comune, fra circondario e circondario, fra provincia e provincie.

È cosa per me provata all'evidenza che le consegne da sè sole diedero pessimi risultamenti; ed io ho sempre avuto fermo convincimento, e pur troppo i fatti non mi smentirono, che un'imposta basata unicamente sulle consegne è pessima. Dirò di più che, finchè non si rifarà in parte la via finora percorsa e non si avrà cura di correggere quello che c'è di esuberante nell'importanza che

si annette all'elemento *consegna*, non metteremo mai l'ordine nelle nostre finanze. (Bene! a destra)

Sì, o signori, io sono convinto che lo stato poco soddisfacente della nostra amministrazione finanziaria e dei nostri bilanci proviene in gran parte dall'aver dato troppa importanza alle consegne.

Io non credo, no, che le consegne si debbano escludere, penso anzi che sia questo un criterio indispensabile oramai nei tempi che corrono, per le necessità del tesoro, atteso il bisogno di far presto: ma se su queste si debbe fare assegnamento in molte imposte, è d'uopo che non sieno scompagnate da altri criteri che servano di riscontro e di correttivo.

Ciò detto di passaggio, io esaminerò brevemente le cause che, a parer mio, hanno potuto produrre un divario considerevole nelle consegne fra comune e comune, fra circondario e circondario, fra provincia e provincia.

Innanzitutto rammenterò che le consegne si dovevano fare sulla base del triennio precedente. Ora, voi sapete, o signori, che per cause affatto fortuite o, dirò meglio, per infortuni celesti può accadere ed accadde, che in una località nel triennio antecedente sia stato quasi distrutto il prodotto delle campagne, particolarmente poi se parliamo della crittogama per molti paesi viniferi, se parliamo della malattia dei bachi nei paesi dove la coltura del gelso è molto estesa; poi nel primo compartimento si debbe por mente che una gran parte delle provincie si trova ai piedi delle Alpi, dove le grandini e le brine sono frequentissime, talchè ci sono località in cui è difficile che passi un triennio senz'chè siano funestate da questi malanni.

È dunque palese che quei circondari nei quali nel triennio precedente, per alcune delle cause testè mentovate, ottennero nessun prodotto od almeno un provento assai tenue, essi non abbiano potuto consegnare una rendita che non avevano. Ma questo stato di cose non si deve prendere per norma in perpetuo: sono casi fortuiti e transeunti, i quali accadono tutto al più in un intervallo di nove o dieci anni, ma non si rinnovano periodicamente ad ogni triennio.

La seconda causa poi da che cosa proviene? Che in molti siti, appunto per un privilegio, direi, celeste, d'andar cioè immuni da siffatti malanni, si sono ottenuti prodotti rilevanti; e siccome erano privilegiati anche nella merce che producevano, mancava la concorrenza, e diminuiva per conseguenza la merce offerta in mercato, e quindi i prezzi si elevavano d'assai; parlo specialmente del vino.

Dunque quelli i quali hanno presentato le loro denunce sulla base di questi prodotti e valori straordinari, hanno consegnato anch'essi quello che esattamente dovevano; ma è evidente che questo stato di cose non durerà sempre in quelle provincie. Dirò anzi che in alcune di esse comincia a cessare. Diffatti, l'infausta crittogama pare che non voglia risparmiare veruna lo-

calità, e comincia a serpeggiare in certi siti che finora n'andarono immuni.

Un'altra causa di questa condizione di cose l'abbiamo nella poca chiarezza del modulo per fare le dichiarazioni, e, d'altra parte, nell'ignoranza anche di moltissimi proprietari i quali non comprendevano bene il significato delle domande che loro si rivolgevano. Voi sapete che la proprietà, particolarmente la rurale, nel primo compartimento è divisa e suddivisa in modo quasi infinitesimale.

Dunque moltissimi di quei proprietari, i quali sono affatto digiuni d'istruzione, o sanno appena leggere e scrivere, e molti non sanno neppure, che cosa facevano? Erano obbligati a ricorrere ad un ufficio e pagare qualcuno a fine di poter fare le loro consegne. Ma sapevano essi fare la deduzione vera e reale delle spese? No, certamente. Chi la faceva in più, chi in meno; ed io posso asserire che conosco un comune, dove il territorio è tutto diviso e suddiviso fra piccoli proprietari, i quali ricorsero al maestro di scuola perchè volesse fare le loro dichiarazioni quanto alla consegna della proprietà fondiaria. Questa buona gente si è dimenticata di far dedurre le spese di coltivazione, vale a dire il proprio lavoro, poichè lavora ella stessa la piccola proprietà che possedeva.

Il maestro non ne sapeva guari di più. Si mandarono queste consegne alla Commissione di sindacato del mandamento. Essa riconobbe l'errore, perchè ha veduto che quel comune denunciava una rendita, la quale era certamente superiore a quella che la fertilità e l'estensione del territorio poteva far supporre, e fece la deduzione; in quel mentre arrivò una circolare, in certo modo benefica, se la considerate dal lato fiscale, del Ministero delle finanze, la quale prescriveva alle Commissioni di sindacato di mai in nessun caso diminuire le consegne che facevano i contribuenti, ma bensì aumentarle quando occorresse; disposizione, dico, provvida se considerata astrattamente, ma che non contempla i casi in cui si tratti di render giustizia per errori incorsi in queste consegne.

Queste, o signori, ed altre furono le cause le quali hanno influito grandemente e direi comparativamente a variare i risultati delle consegne tra una località e l'altra del primo compartimento, e fanno credere a taluno che in certi siti siasi proceduto con minor buona fede che in altri, oppure siasi avuti di mira fini politici; ma le cause vere, o signori, sono queste, e sfido chiunque a potermi contraddire.

Ma queste cause, o signori, esistono ed hanno prodotto poco presso gli stessi effetti in ciascuna provincia. Queste cause possono avere bensì agito sul circondario in senso diverso, ma sulla provincia perdono molto della loro efficacia, perchè è evidente che nel compartimento n° 1 le provincie essendo estesissime, e forse le più considerevoli di tutto il rimanente del

regno, per quanto riguarda estensione e popolazione, poichè, tranne quella di Porto Maurizio, tutte le altre noverano da 1,000,000 a 600 mila abitanti, gli errori si compensano; ed ecco perchè io sono stato indotto ad accettare la proposta che determina e fissa il contingente provinciale.

Non dico con ciò che gli errori si compensino perfettamente, perchè è difficile trovare il compenso pieno nelle cose, meno ancora in materia d'imposta. Ma possiamo pure che la differenza (ed io credo che esista) possa essere, tra una provincia e l'altra, del 5 o del 10 o del 15 per cento, locchè potrà portare una differenza per esempio, di 50, di 100, di 200, di 300 mila lire, secondo l'estensione della provincia e l'entità del contingente provinciale, non è poi una gran cosa. Se per un anno o due queste provincie, le quali si trovino aggravate di 50 o 100 o 200 mila lire di più, dovranno sopportare questo maggiore aggravio tra tutti i contribuenti della provincia, non mi pare poi che questo arricchisca chi ha avuto una diminuzione, nè impoverisca chi deve sopportare un aumento del 5, 10 o 15 per cento.

Ecco perchè ho creduto che il contingente provinciale, non ostante il difetto essenziale che io riconosco nel sistema delle consegne, preso sopra una vasta superficie, come la provincia, possa offrire una via di transazione.

Io l'accetto per la necessità che ci stringe, e per non trovare un altro mezzo da poter applicare immediatamente.

Ma, o signori, io qui vi prego di por mente che la difficoltà più grande sta poi nel ripartire il contingente provinciale fra i diversi comuni della provincia. E qui veramente deve mirare la legge, qui la Camera ed il Governo debbono apportare tutte le loro cure per istabilire tali norme che assicurino, per quanto è possibile, che questa distribuzione si farà in modo affatto equo ed imparziale e più prossima al vero, per quanto sia fattibile. Certamente, quando avrete una ripartizione onesta (lasciatemi dire la parola) fra tutti i contribuenti dei comuni di una provincia, è evidente che i clamori cesseranno, le lagnanze scemeranno d'assai, e quel lieve aumento che può sopportare la provincia, anche ingiustamente, non sarà causa per mantenere dei malumori e per istituire odiosi confronti tra luogo e luogo.

Dunque io raccomando caldamente che nello stabilire le norme per addivenire alla ripartizione del contingente provinciale nell'interno delle provincie si proceda in guisa da assicurare che sarà fatta colla massima imparzialità, giustizia ed esattezza per quanto sia fattibile.

Da ciò ne viene che io con lieto animo ho letto fra le disposizioni proposte dall'onorevole mio amico Biancheri anche quella la quale sostituisce alle Giunte unicamente provinciali Commissioni miste, dove l'ele-

mento governativo in una proporzione potente ne faccia parte; ed io sarei anche inchinevole ad accrescerla; imperocchè qui non si tratta più di decidere in principio se debba predominare la ingerenza elettiva o la governativa; qui v'è un caso concreto, straordinario, eccezionale: e sovvengavi che i rappresentanti della provincia non possono a meno di sentire le influenze degli interessi che sono o si credono lesi, o a torto od a ragione, e per conseguenza di portare una prevenzione nel giudizio che dovranno emettere per fare questo conguaglio. (*Bene!*)

Indi la necessità d'introdurre un elemento imparziale, scevro di aderenze locali, onde non aprire l'adito al dubbio, che nel giudizio possano aver influenza gli interessi puramente locali e materiali.

Ma un'altra cosa io credo sia necessaria; ed è che la Camera stabilisca poi che nella revisione finale che dovrà fare il Ministero, dopochè queste Commissioni avranno fatto il riparto interno, si determinino anche le norme vevoli a guarentire che le stesse consegne, sulle quali debbe poggiare quasi esclusivamente il giudizio di queste Commissioni provinciali, siano controllate da altri dati.

La legge statuisce, e anche la proposta dell'onorevole Biancheri conferma, che, dopo fatta l'operazione del conguaglio interno per ogni provincia dalle Commissioni miste, il ministro debba nell'anno successivo fare addivenire ad un definitivo riparto sempre nell'interno d'ogni provincia, tenendo conto non solo delle consegne rettificata, ma anche dei fitti presunti o reali, confrontando questi con quelle in quei luoghi dove si fossero elevati maggiori reclami. Ora, perchè questo sia fatto con serietà ed efficacia, e non sia una cosa soltanto apparente e di pura formalità, ma invece una realtà, è d'uopo che queste ricerche si facciano, per quanto è possibile, in tutte le località, e che si venga con questo confronto ad accertare la verità delle consegne e del riparto fatto dalla Commissione mista, ed in pari tempo a dare una garanzia definitiva ai contribuenti, che loro è resa soddisfazione e giustizia.

Solo un dubbio, signori, mi rimane ed io vel debbo palesare.

È egli mai possibile che si possa fare un'operazione così delicata ed importante, come quella che sarebbe commessa alle Commissioni miste, per procedere alla verifica ed al conguaglio dell'imposta in ogni comune, ed anche fra i contribuenti stessi, nel corto intervallo di cinque mesi? (*Movimenti*)

La proposta del deputato Biancheri stabilisce che le operazioni di rettifica debbano essere compiute ed i ruoli formati entro l'anno 1868.

Ora, o signori, noi siamo alla metà di giugno: prima che questa legge possa essere promulgata, probabilmente passerà luglio; per tal guisa non avremo innanzi a noi che cinque mesi.

Or bene, crede egli il signor ministro delle finanze

che in sì breve intervallo di tempo queste Commissioni potranno in ogni provincia compiere il loro assunto? E che i ruoli si possano formare? E se nel finire del 1868 ciò non si potrà ottenere, che cosa farà il Ministero?

La legge prescrive che i ruoli del 1868 si debbano fare sulle basi delle verifiche delle Commissioni provinciali; se siffatte verificazioni non sono compiute ritorniamo da capo come prima; imperocchè, o signori, uno degli inconvenienti delle nostre leggi e soprattutto di finanza, è sempre stato quello di abbreviare troppo i termini, di farsi sempre delle illusioni. (*Movimenti in senso diverso*)

L'intendimento, certo, fu assai commendevole; perchè ciò spiega la brama che tutti avevano di assestare le finanze, di colmare le deficienze del bilancio; ma è un fatto che ci siamo a tale proposito molto illusi. Non istarò a enumerare quelle leggi; tal cosa tornerebbe inutile; voi tutti le avete presenti, e non potete a meno di scorgere che ci siamo fatte grandi illusioni.

Io lo dirò francamente, o signori: se non si lascia il tempo necessario per fare tutto quello che occorre onde mettere in atto una legge, ne conseguono gravissimi inconvenienti. Innanzi tutto in tal guisa le cose non si fanno bene, perchè è impossibile fare buoni regolamenti a precipizio, ed in angustia di tempo grandissima, impartire ad una gran quantità di uffiziali del Governo le istruzioni opportune, di risolvere le difficoltà che insorgono, di dare le interpretazioni necessarie col mezzo di apposite circolari a dovere. Ne viene in secondo luogo che anche i ruoli sono fatti male; indi altissime querele, e spesso la necessità di ritirarli.

È d'uopo dunque ben riflettere se questi cinque mesi possono essere bastevoli per fare una lodevole operazione. Io ritengo che qui è il cardine della legge. Se l'operazione è bene eseguita, finirà la legge di riuscire veramente provvida, e le popolazioni ne saranno soddisfatte; se invece l'operazione è mal fatta, ciò vuol dire che avremo perduto del tempo, accresciuto il malcontento verso l'amministrazione e, quel che è peggio, il discredito delle popolazioni verso gli atti del Governo. In vero, mal si potrebbe dissimulare, come esse non possono a meno di rammaricare con quale facilità si cambia e si ricambia, come si erri facilissimamente, e le cose infine non procedano regolarmente.

Pertanto io prego caldamente la Camera a voler considerare se, per compiere quest'operazione del conguaglio interno in ogni provincia, siano sufficienti cinque mesi. Nel caso che non lo siano, dica francamente il Ministero che cosa intenda fare, qualora non siano in pronto i ruoli del 1868, e quali le disposizioni che vorrebbe fossero dalla Camera acconsentite al Governo.

o non mi dilungo di più, o signori; solamente io

raccomando vivamente a' miei colleghi di volere in questa discussione procedere con pacatezza, e con quell'esame accurato che richiede la gravità dell'argomento, lasciando da banda ogni questione di mala fede, di men retti intendimenti. Così operando, si procederà secondo verità, e si farà opera di vero patriottismo. (*Bene! Bravo!*)

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Domando alla Camera che mi conceda di dire due parole sopra questo grave argomento, e tanto più mi pare ciò necessario per chiarire alcuni dei punti accennati dall'onorevole Lanza, e per spiegarmi sopra alcune parti della legge che è sottoposta alla discussione.

Crede inutile di ripetere la storia della questione che si agita dal 1864 in poi: già la fece ieri l'onorevole Sella, ed oggi chiarissimamente l'onorevole Lanza; ma arrivato al punto in cui io sono entrato in scena, all'onorevole Lanza è sembrato che io non mi sia abbastanza preoccupato dell'applicazione dell'articolo 5 della legge del 1864.

Io mi credo in dovere di dare alla Camera qualche schiarimento che potrà giovare nel seguito della discussione, e potrò anche spiegare i concetti che io mi son fatto sopra gli articoli che sono presentati.

Esaminata la legge del 1864, segnatamente all'articolo 4, a me parve che a' primi del 1868, o alla fine del 1867, altro non ci fosse da fare riguardo al 1864 ed al 1865 che applicare l'ultimo comma dell'articolo 4 il quale diceva:

« Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte, « quelle del 1864 e del 1865, » non fossero ultimate col 30 novembre di cui ciascun anno, l'intero contingente dell'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali, cioè cogli antichi allibramenti. »

Restava adunque a sapere il da fare per il 1866 e per il 1867. Quanto al 1866 l'articolo quinto diceva: « Per il 1866 il ministro delle finanze, sulle basi delle predette operazioni, tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutte le imposte fondiarie applicate al compartimento numero uno. »

Era evidente che questo non poteva fare il ministro delle finanze, senza appoggiarsi sopra le operazioni precedenti, cioè sulle operazioni prescritte dagli articoli 3 o 4. Allora parve a me che, quantunque per l'ultimo comma dell'articolo quinto si dovesse esigere l'imposta per gli anni 1864 e 1865 sulle basi degli antichi allibramenti, non si poteva applicare l'articolo quinto senza fare quelle operazioni che erano prescritte dagli articoli precedenti, non per altro che perchè servissero di base a quelle che il ministro delle finanze doveva fare per il 1866.

E fu appunto dietro questo concetto che fu formulato il decreto reale del 13 febbraio 1868, il quale in sostanza aveva per principale scopo di fare eseguire le

operazioni prescritte dal penultimo comma dell'articolo 4 della legge del 1864, che è del tenore seguente (mi permetta la Camera di rileggerlo):

« Il Consiglio comunale sulla proposta degli agenti della finanza, e colle norme stabilite dai decreti reali, ripartirà nel contingente provinciale tra i comuni ed i consorzi della provincia l'aumento d'imposta. Così ripartito in ogni contingente comunale o consorziale, si distribuirà nelle norme della rendita netta dei contribuenti, determinata nell'anno precedente, salvo quelle verifiche che, ad istanza degli interessati o degli agenti della finanza, fossero ammesse dalla Commissione. »

Il decreto adunque del 13 febbraio intendeva che, fatto dalla direzione delle contribuzioni dirette lo spoglio delle risultanze dei riparti, quali sarebbero venuti per il 1864 sugli antichi allibramenti, e quali potevano venire sopra la rendita denunziata, se ne formasse un prospetto il quale fosse trasmesso ai Consigli provinciali, perchè quindi deliberassero sopra le correzioni che si dovessero fare a queste cifre, e provocassero ancora nei luoghi ove lo credessero opportuno i ricorsi ed i reclami dei contribuenti e dei comuni. Il concetto che dettò quel decreto fu, che avuti questi lavori dai Consigli provinciali, il Ministero delle finanze avrebbe provveduto a procurarsi i dati, intorno agli affitti reali o presunti, e sentito il Consiglio di Stato avrebbe proceduto a fare la ripartizione definitiva.

Questo ho voluto dire per il caso in cui di fronte a tante diverse interpretazioni che sono state date a questo decreto negli ultimi giorni decorsi negli stessi Consigli provinciali adunati, interpretazioni che hanno potuto condurre a qualche confusione intorno alle idee che lo dettarono, la Camera si faccia una chiara idea dell'intendimento che mosse fin da principio il Ministero in queste operazioni.

Pertanto a me pare che il Ministero non potrebbe essere redarguito di non avere tentata una via per condurre questa questione al suo scioglimento.

Da qualche tempo però io non mi sono dissimulato che l'operazione non procedeva come era dato sperare fin da principio. E molti degli onorevoli deputati qui presenti possono attestare come io stesso li abbia a più riprese richiesti di vedere se veramente fosse sperabile di riuscire all'intento colla sola azione governativa, o se non fosse opportuno che si chiamasse il Parlamento a decidere definitivamente questa questione con una legge.

Che se di questa legge il Ministero non ha presa a dirittura l'iniziativa, egli è stato perchè non è ancora passato molto tempo dacchè si è potuto veramente dire che, per la via tenuta fin da principio, non si arriverebbe compiutamente allo scopo.

La legge pertanto che ora si discute è uscita da quelle stesse conferenze che il Ministero provocava; riportata davanti alla vostra Commissione, viene oggi ad essere sottoposta alle vostre deliberazioni.

Voi concederete quindi che io aggiunga qualche parola intorno ad alcune parti di questa legge.

Agli occhi miei avvi in questa proposta di articoli una lacuna a cui ha accennato eziandio l'onorevole Lanza, e che parmi non sia sfuggita ad altri degli onorevoli deputati i quali hanno proposti alcuni emendamenti intesi a riempirla. Nel caso che le nuove Commissioni non riuscissero a portare il loro lavoro a compimento, mancherebbe una disposizione che stabilisse quale debba essere l'ingerenza dell'amministrazione, e come l'amministrazione debba fare intanto per riscuotere l'imposta.

Richiamo su questo punto l'attenzione della Camera, e più specialmente della Commissione, imperocchè è cosa evidente che un provvedimento in questo senso è una condizione indispensabile dell'efficacia di questa legge, e per conseguenza della sua accettazione per parte mia.

Qualche parola soffrite che io aggiunga intorno all'articolo 13, il quale non è che la riproduzione dell'articolo 5 della legge del conguaglio con qualche limitazione. Come la Camera ha udito, l'articolo 5 della legge del conguaglio non è stato mai applicato. Dirò di più che io solo ne ho tentato l'applicazione col decreto del 13 febbraio, ma finora con successo non molto soddisfacente. Inteso rettamente quest'articolo dovrebbe applicarsi nel modo appunto che indicava l'onorevole Lanza, dovrebbe, cioè, il Governo procurarsi in tutti i circondari dati esatti sui fitti reali o presunti per servirsene di controllo alle consegne e rettificarle. Queste poche parole però basteranno alla Camera per farsi un'idea chiara dell'ingente operazione che per tal modo s'impegnerebbe a fare il Ministero. Ed essa dovrà considerare come difficilmente sarà possibile che tale operazione sia a dovere e conscienziosamente eseguita in un tempo breve, quale è quello che ci sta davanti.

Io non traggo nessuna conclusione pratica da questa mia osservazione, nè mi oppongo all'articolo; faccio solamente una riserva, perchè credo che esso incontra le sue gravi difficoltà nell'applicazione. E se non mi spingo più avanti e non faccio una proposta, affinchè non vengano conseguenze dannose al tesoro da queste possibili difficoltà nell'applicazione di quest'articolo, egli è perchè io non dimentico l'impegno da me preso verso la Camera di presentare al principio della prossima Sessione un progetto di legge il quale provveda alla sistemazione dell'imposta fondiaria in tutto il regno.

Qualora la Camera in quell'occasione voglia entrare nelle idee che io le sottoporro, parmi che allora potrà essere definitivamente sistemata anche la questione del compartimento ligure-piemontese. Io non mi estenderò maggiormente. Con queste poche parole ho accennato a quelle lacune, cui mi pare sia da provvedere nel progetto che ci sta dinanzi. Mi riservo a ciascun

articolo, quando occorra, di esprimere l'opinione del Ministero; ed intanto lascerò che prosegua la discussione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Ferraris.

**FERRARIS.** Signori, se mai avessi potuto avere in animo di farvi un discorso, io al certo avrei quest'oggi rinunciato, perchè la materia è talmente vasta, che a comprenderla in una discussione circostanziata richiederebbe maggior tempo, e non solo maggior tempo, ma eziandio il dover pregare dalla Camera maggiore indulgenza di quella che potrebbe concedere; per l'opposto il voler toccare in modo imperfetto i fondamenti della discussione potrebbe nuocere ai suoi risultati. Quindi io mi restringerò a toccare quei punti che praticamente vengono presentati dalla proposta già Biancheri, ed ora della Commissione, i quali mi sembrano degni della considerazione della Camera, affinché essa vegga, ove ne sia il caso, dopo la discussione che sarà per sorgerne, se non si debba introdurre una modificazione.

Due sono i punti che praticamente mi propongo di rilevare nella proposta della Commissione, in primo luogo l'aver nell'articolo, che direi primo (comunque stia settimo in numero) accennato come non solo pel 1864 e 1865, ma eziandio per gli anni 1866 e 1867 si debbano i tributi sui fondi rustici del primo compartimento riscuotere in base alle antiche quote; in secondo luogo, il procedimento che sta proposto nell'articolo 4 e seguenti, per venire alla riforma ed alla correzione dei difetti e degli eccessi che vi possono essere sì nei comuni e consorzi, come nei singoli contribuenti. Come vedete, il campo è assai ristretto, ed io procurerò, ed anzi mi propongo, di restringermi a quanto siavi di più sostanzioso per venire, occorrendo, a proporre le modificazioni che io intenderei dovessero adottarsi sopra questi due punti.

In primo luogo, l'onorevole ministro delle finanze vi diceva testè che, interpretando il suo decreto del 13 febbraio 1868, intendeva che i Consigli provinciali, colle attribuzioni che loro venivano conferite con questo regio decreto, avessero a fare, non potrei dire se esattamente, ma certo a un dipresso le operazioni di cui nel penultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864.

Ebbene, io son convinto che, se questa interpretazione è la vera, ed è quella che io ho avuto l'onore di svolgere e sostenere avanti il Consiglio provinciale di Torino, sarebbe ad un tempo e conforme alla legge, e più pratica per eseguire il riparto del contingente provinciale, tenuto fermo fra i comuni e consorzi.

Io non vi darò dimostrazioni tecniche nè entrerò nella sfera del dibattimento meramente giuridico e comparativo dei termini della quistione; ciò sarebbe tedioso, ed io ve ne voglio dispensare.

Però, ammettendo che le cose stiano in questi termini, come il ministro medesimo ebbe a dire nel ri-

spondere alle censure indirette che gli venivano mosse dall'onorevole Lanza, in questo caso io faccio questo semplicissimo ragionamento. Io non sono ora per giudicare il sistema delle consegne. Nello stesso modo con cui abbiamo lealmente combattuto la legge del 14 luglio 1864 quand'era in discussione, abbiamo poi creduto di rispettare ed abbiamo rispettato le sue disposizioni come legge dello Stato, dacchè piacque alla Camera d'approvarla. Ma, partendo da questo criterio, non è egli vero che il sistema delle consegne, introdotto cogli articoli 3, 4, 5, riguardo al primo compartimento, venne stabilito per correggere le disuguaglianze tra comune e comune, e tra i singoli contribuenti d'uno stesso comune? Questo è certo. Ma se il risultato dell'esecuzione dimostrò che, applicando quei criteri, che secondo la legge erano veri e giusti, dovevasi sgravare una provincia ed aggravarne un'altra, domando se, invero, è giustizia il negare a quella, in cui l'esperimento delle consegne aveva dato un risultamento determinante uno sgravio, la diminuzione che in tal caso non era un favore, non era un beneficio, ma una conseguenza immediata, logica dei principii che aveva piantati la legge medesima, e che dovevano produrre le loro conseguenze.

Se adunque, secondo il sistema della legge 14 luglio 1864, le consegne dovevano essere ed erano le misure preventive o legittime del tributo che ciascheduna parte doveva pagare, onde compire il contingente del compartimento primo; e se questa disposizione è tale che si possa ancora eseguire in applicazione degli anni 1866 e 1867, non è dubbio che risulterebbe contrario alle disposizioni di quella legge, e contrario alle conseguenze di quella disposizione che voi ora non vorreste mutare, ma confermare, il differire, per gli anni 1866-1867, quel disgravio che dovrebbe essere attribuito in diritto dall'applicazione della legge.

Io non dico di più, credo che l'onorevole relatore della Commissione, il quale ha cotanta paternità in tutte queste disposizioni di legge e regolamenti, avrà certamente colto il mio pensiero, e mi saprà rispondere opportunamente sulle ragioni che lo hanno indotto ad accettare questa così importante modificazione.

Attenderò eziandio che l'onorevole ministro, il quale diceva testè che pel concetto del regio decreto da lui presentato alla firma reale, del 13 febbraio 1868, si potesse ancora procedere a quelle operazioni, esponga il perchè se ne sia rimosso ed abbia invece accettato le basi della Commissione.

Intanto, perchè la Camera conosca, con una cifra, quali sarebbero le conseguenze, mi basterà il dire che havvi tal provincia nel primo compartimento che dovrebbe subire un disgravio di 316,000 lire, e che lo dovrebbe invece sopportare per i due anni 1866 e 1867, con pagare, in eccedenza, lire 632,000. Ed anzi, ove si potesse dalla Camera dare favorevole accogli-



mento ad una delle proposte di emendamento che vennero distribuite, si dovrebbe anzi aggravare ancora per un terzo anno; così che per questa provincia che si trova già di soverchio aggravata, sarebbe un milione circa che dovrebbe sui contribuenti ingiustamente ripartirsi.

Così potrei di altre provincie discorrervi, ma mi è piaciuto indicarvi questa cifra perchè materialmente voi ne possiate vedere le conseguenze.

Questo è dunque il primo punto. Vengo al secondo.

Il togliere gli urti e gli ostacoli che potevano nascere tra i diversi interessi collettivi che esistevano nel primo compartimento è una proposta santissima a cui la Camera ed il Governo debbono dedicare tutti i loro sforzi, ad effettuare la quale non vi è sacrificio che personalmente io non sarei pronto a tollerare e non sarei disposto a consigliare.

Ma, se opportunamente (sebbene da principio non tutti consentissero di adottare una massima, che era la base di tutto questo sistema), se opportunamente ora si adotta l'intangibilità dei contingenti provinciali, e se con questo mezzo si viene a restringere l'urto e la discussione degli interessi nell'interno di ciascuna provincia, non avremo ancora bastantemente soddisfatto a questo scopo, se non ci preoccupiamo di tutto ciò che possa condurre a prevenire ed a ridurre anche gli urti e le discussioni nell'interno di ciascuna provincia. Le provincie sono abbastanza vaste perchè questi urti possano generare degli inconvenienti a danno dell'erario e delle provincie medesime, come sarò per ispiegarvi.

Riguardo alle sperequazioni interne, bisogna distinguere quelle che esistono tra comuni e comuni (e quando parlo di comuni, parlo anche dei consorzi), e quelle che esistono tra i singoli contribuenti di ciascun comune. Comincio per dire immediatamente che, in quanto alla necessità di perequare i contribuenti nell'interno dei comuni, io adotto la proposta della Commissione, perchè, lo dico fin d'ora, l'esperimento di quel processo che ivi è indicato, sebbene con qualche modificazione facile ad introdursi, non produce e non potrebbe produrre nessuna di quelle agitazioni, che invece io temo ne deriverebbe dallo stesso provvedimento applicato a tutto l'interno di una provincia.

Vengo adunque alla sperequazione tra comuni e comuni.

Di certo ve ne sono e assai gravi, e qui prego il ministro, la Camera e la Commissione (che non ho veduta ancora insorgere contro la teoria in questo proposito svolta dal ministro) a ricordare che, se è possibile e quindi debito di eseguire il penultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, noi abbiamo la via tracciata in modo a non potercene in guisa alcuna scostare.

Che cosa dice quell'articolo? Che il Consiglio provinciale procede al riparto del contingente provinciale

tra i diversi comuni, distribuendolo in *nuovi contingenti comunali*, il che è quanto dire: il Consiglio provinciale, con ufficio di giurato, superiore ad ogni sindacato, ad ogni censura, procede a quel riparto che ancora attualmente si dovrebbe eseguire e si può eseguire. Che se invece, come sta nella proposta, voi affidate ad una Commissione provinciale di fare codesta operazione con un processo di atti, di indagini, in altro modo condotto, lungi dall'evitare, o superare quello stadio di pericolose discussioni che non potrebbe a meno di far nascere l'urto tra comuni e comuni, voi eccitereste un'agitazione, che, diffusa per tutta la superficie di un'ampia provincia che contasse, a cagione d'esempio, cinque circondari e quasi cinquecento comuni, vi porterebbero Dio sa dove.

La proposta della Commissione pone allo stesso livello tanto i reclami dei comuni quanto i reclami dei singoli contribuenti. Anzi accenna ai reclami dei comuni con una formola che produce uno dei maggiori inconvenienti che si verificarono nell'esecuzione che si tentò del regio decreto 13 febbraio 1868. Questo all'articolo 6 diceva: « I Consigli provinciali indicano in quali comuni o consorzi si debba procedere alla revisione. »

Il mandato in questo modo concepito non fu inteso nel senso testè spiegato dal ministro. Fuvvi chi lo volle restringere a quello che la lettera del regio decreto suonava, così che non significasse più a quell'ampiezza di facoltà dei giurati, loro attribuite dall'articolo 4 della legge del 1864, ma fosse invece unicamente come una specie di dichiarazione che il Consiglio provinciale emetteva, solo per ammettere che in quei tali comuni si procedesse alla rettificazione. Epperò, sia quando non ne avesse dichiarato alcuno, come nel caso in cui li avesse dichiarati tutti, ne sarebbe venuto, nella prima ipotesi, un diniego di giustizia a quei comuni che non apparissero al Consiglio provinciale in tale condizione da essere sottoposti a revisione; ne sarebbe sorto un inconveniente, ardrei dire, ancora più grave quando il Consiglio provinciale, per sovrabbondanza dell'indicare tutti i comuni, avesse gettato una perturbazione in tutto l'assetto dell'imposta nell'intera provincia.

Ora che cosa ne avverrà (io prego, ripeto, l'onorevole relatore a seguirmi bene in questo ragionamento), che cosa ne avverrà del sistema proposto dall'onorevole Biancheri, ed ora dalla Commissione? Al Consiglio provinciale che pronuncia come giurato, dopo avere largamente apprezzati tutti gli elementi di fatto, si sostituisce una Commissione composta di due delegati per ciaschedun circondario, coll'aggiunta ancora di un agente fiscale in ragione di ogni circondario. Stando all'esempio di una provincia che conti cinque circondari, noi avremo dunque una Commissione composta di quindici persone. Questo collegio deve procedere con una serie di indagini, di discussioni, di forme



e di conclusioni che distano le mille miglia dall'azione pronta ed immediata del Consiglio provinciale.

Io faccio appello a quanti sono pratici in questa materia e si fanno un concetto preciso del modo con cui possa operare, in una materia così delicata, un corpo collettizio di quindici persone che recano in questo consesso, non tanto opinioni diverse, quanto veri e positivi contrari interessi.

Veniamo sempre ad un esempio pratico.

Vi ha una tale provincia nella quale di cinque circondari, tre rappresentano 600,000 lire di tributo, un quarto 600,000 per se solo, un quinto ne rappresenta un milione e 600,000.

Secondo questo sistema, i tre che rappresenterebbero sei sopra ventotto avrebbero due rappresentanti, come ne avrebbe due quello che rappresenta pressochè la totalità dell'imposta, cioè quattro settimi.

È impossibile non vedere quali siano gli effetti che ne potranno nascere.

Ma io voglio supporre che troviamo proprio quei dieci delegati e cinque agenti i quali si mostreranno assolutamente di buona volontà. Ma si è fatto e si fa la Commissione un concetto abbastanza esatto di un collegio di 15 persone che debba esaminare tutti i reclami di 500 comuni, e forse di 5000 contribuenti che verranno a presentare le loro lagnanze? Ma non vi è corpo collettizio di 15 persone che possa in modo veruno, nemmeno per approssimazione, disimpegnare un ufficio così grave!

E qui faccio un appello al signor ministro nell'interesse dell'erario, a quanti seggono nei Consigli provinciali nell'interesse delle provincie. Qualora queste operazioni si prolunghino, ed io credo non sia possibile l'aspettarsi diversamente, quando mai si potrà incassare il tributo principale? E se ora io mi debbo eziandio, sebbene usurpando la sollecitudine del ministro delle finanze, preoccupare pei tributi a beneficio dell'erario, io me ne preoccupo eziandio grandemente nell'interesse delle provincie, le quali, è noto, per non potere esigere i centesimi addizionali vivono di imprestiti, e di imprestiti che ascendono ad una somma così grave, così sproporzionata, così ingente che, lo dico apertamente, e nessuno potrà contraddirmi, si finirà per tradurla in un debito consolidato per l'impossibilità di venirla ad esigere in via di sovrimposta.

Se dunque è impossibile che un collegio di 15 persone, mettiamolo pure per le provincie che sono composte di un numero minore di contribuenti, di 12 o di 10, se è impossibile a questo collegio di disimpegnare tante e così difficili pratiche, quand'anche si voglia supporre animato dalle migliori intenzioni, fornito di tutte le cognizioni immaginabili, e disposto a consacrarvi tutto il tempo necessario, se tutto questo è vero, come io pur troppo ritengo debba verificarsi, voi vedete che, adottando la proposta, create una impossibilità.

Invece qual è il modo con cui vi si deve procedere, se non vado errato?

Io non vorrei ora che mi si appuntasse un po' di quel medesimo sentimento che accennavo nel principio di queste mie parole dover albergare nell'animo dell'onorevole relatore, perchè già in altro consesso io sia riuscito a farlo prevalere; insomma qual è il vero sistema?

Ritornare francamente, almeno in questa parte, all'esecuzione della legge del luglio 1864, e così a quel penultimo comma dell'articolo 4 che il signor ministro vi diceva essere stato suo proposito di voler eseguire col decreto 13 febbraio 1868.

Diamo ora ai Consigli provinciali nè più, nè meno che l'incarico di eseguire essi stessi quel riparto che nel detto penultimo capoverso dell'articolo 4 gli era stato con provvido disegno conferto, e sulla cui conservazione mi duole vedere che non si insista come si vorrebbe da uomini liberali, quali noi dobbiamo essere. In tal modo, tengo per fermo, noi avremo superate le difficoltà di quel primo stadio che vi ho indicato, quello, cioè, di perequare i comuni tra di loro, e perchè questo?

Supponete fermo il contingente provinciale, e che voi abbiate diviso questo contingente provinciale tra i singoli comuni o consorzi, in virtù di quel potere discrezionale che si deve lasciare ed affidare ancora ai Consigli provinciali, in allora non abbiamo più che i reclami individuali. Questi reclami individuali si debbono agitare, discutere nell'interno di ciascun comune, ed il Consiglio provinciale, o meglio la deputazione provinciale non se ne dovrà occupare se non in quei casi in cui il Consiglio comunale, nell'interno del suo comune, non potrà mettersi d'accordo. L'esaurimento di questi reclami individuali è il più importante per la giustizia, che è offesa soprattutto per la disuguaglianza tra i singoli contribuenti.

Vi è per vero una difficoltà pratica, ed è di trovare Consigli provinciali che abbiano tutti il coraggio di eseguire la legge del 4 luglio 1864; io credo che questo coraggio vi sarà e vi debba essere; ma se per avventura non vi fosse, credete voi di trovarlo in una Commissione composta nel modo che vi è proposto?

È questione di apprezzamento, per me io non lo credo, e vi predico che, quando foste per adottare questo provvedimento il quale cammina egregiamente sopra la carta, ma non cammina in pratica, di qui ad un altr'anno ci troveremo nella stessa posizione.

L'onorevole Lanza si mostrava molto soddisfatto della variazione, anzi di quello che egli lodava come miglioramento introdotto dall'onorevole Biancheri, per cui, ai due delegati di circondario stesso, ai due consiglieri provinciali, aveva proposto si aggiungesse un agente fiscale. Io non posso consentire alla sua opinione, ritengo anzi che in questo modo atterriamo completamente lo spirito della legge.

Cosa è questo intromettersi di agenti fiscali?

L'agente fiscale non ha altro interesse, o signori, che quello di esigere, ma non ha e non deve avere interesse nel riparto tra i singoli individui; se vi è qualcuno che abbia autorità di dire ad un comune: voi dovete essere gravato, o dovete essere soltanto sgravato di tanto, questo sarà il Consiglio provinciale, una accolta di pari, di eletti, non mai un agente fiscale.

Che se voi per un contrapposto desideraste di adottare un provvedimento più speditivo, ma allora a che facciamo tutte queste discussioni? Il signor ministro delle finanze ha, nell'articolo 5 della legge del 14 luglio 1864, tutte le facoltà che gli occorrono: sentire il Consiglio provinciale in via di preavviso e poi fare il riparto di tutte le imposte. Però, egli medesimo, e mi permetta che io glielo dica, egli medesimo forse rifugirà dalla grave responsabilità che verrebbe a pesare sopra di lui, egli forse desidererà di allontanare da lui lo incarico di studiare, di risolvere, e di pronunziare sopra materie gravissime e con pericolo di errare. Però se il ministro ripugna di subire quest'incarico così geloso e difficile, allora troviamo noi modo di farlo eseguire da coloro che ne hanno i mezzi e si trovano in condizione di poterlo operare.

Le ragioni che vi ho esposte, o signori, vi dimostrano, in primo luogo, che non si potrebbe ulteriormente differire il disgravio di quelle provincie che vi hanno diritto in virtù delle consegne, prorogando per due anni, 1866 e 1867, l'esazione sulle basi delle quote catastali; in secondo luogo, che il procedimento che vi è proposto negli articoli 3 e 4 praticamente riuscirà, io ritengo, assolutamente impossibile, non condurrà nè all'esazione della principale, nè a quella dei centesimi addizionali, e metterà infine quel collegio stesso, che voi volete creare e che sembra in apparenza riunire tutte le maggiori garanzie, nella condizione un bel giorno o di sciogliersi senza far nulla, o di dare una di quelle decisioni che sarebbero improntate unicamente alla necessità di far presto, e questi consiglieri e delegati nell'impossibilità di potere contrabbilanciare l'influenza degli agenti fiscali, finirebbero poi per sottoscrivere tutto ciò che vorrebbero gli agenti fiscali, e questo per la specialità dell'ufficio, per la maggior perizia, per l'insistenza (non dico per altre meno plausibili ragioni) finiranno sempre per avere, o per sè sole, o per coalizioni, la prevalenza nelle deliberazioni; e ciò senza nemmeno averne la responsabilità.

Io prego i miei colleghi delle antiche provincie, a cui questa materia specialmente riguarda, di prendere in dovuta considerazione le ragioni che ho esposto, ed io sono pronto ad abbandonarle perchè, sebbene sieno il prodotto in me di una convinzione meditata e di una esperienza pratica, quando altrimenti fosse, io mi saprei però acconciare, non volendo eccitare dissidii, pago soltanto di aver fatto, come in tutte le altre, anche in questa occasione, quello che la coscienza del mio dovere mi detta.

**PRESIDENTE.** Ora la parola spetta all'onorevole Cavallini. Lo pregherei di fare in questa occasione lo svolgimento delle sue proposte, onde non avervi a ritornare.

**CAVALLINI.** Accetto il consiglio del signor presidente e lo accerto che sarà mio dovere di soddisfare al desiderio suo.

Signori, io mi propongo sempre di seguire il buon esempio, e questo esempio mi fu dato oggi dall'onorevole Lanza, il quale ha parlato con una calma ed una dignità che, confesso il vero, mi ha quasi totalmente disarmato; quindi io depongo sull'altare della concordia i miei vivi risentimenti, che intendeva esporre, tanto contro la condotta del Governo in questo gravissimo argomento, quanto contro il fatale sistema delle denunce, consacrato dalla legge 14 luglio 1864, e contro le funestissime conseguenze che ne sono derivate. (*Bravo!*)

L'onorevole Lanza per di più sfiorò nel suo discorso tutto il terreno da capo a fondo che io intendevo percorrere. Io che non amo ripetere gli argomenti da altri adottati, e tanto meno tediare la Camera, devo necessariamente restringermi d'assai nel mio compito.

Il terreno sul quale si trova il signor ministro delle finanze non può essere più difficile. Egli non ha niente in mano; egli è fuori della legge; e se noi attentamente esaminiamo senza passione e nell'interesse solo della verità le diverse disposizioni che dal 1864 il Parlamento ed il Governo d'allora in poi hanno adottate, ci convinceremo immediatamente che niuna di esse può in alcun modo avere oggi la sua applicazione.

La legge del 1864 è inesequibile, perchè sono trascorsi i termini tassativi entro i quali le operazioni dalla medesima prescritte dovevano essere compiute.

Del pari il decreto, ora rammentatoci, del 13 febbraio p. p., se fa fede delle buone intenzioni del signor ministro, invano avrebbe potuto raggiungere il suo scopo.

Per poco che si consideri il tenore di quel decreto, è forza persuadersi che, a fronte della legge, esso non può avere la menoma forza, ed è radicalmente nullo. E, fra le tante prove, una sola io addurrò, ed è quella della sostituzione fattasi, per parte del solo potere esecutivo, di un tribunale diverso da quello contemplato dalla legge del 14 luglio 1864.

Infatti, l'esame definitivo di tutte le questioni intorno alle denunce era da quella legge demandato alle Commissioni di sindacato, ed in via di appello, alle Commissioni provinciali; il signor ministro ha creduto di far meglio, sostituendo a dette Commissioni il Consiglio provinciale ed una Commissione eletta dal Consiglio provinciale stesso; ma evidentemente egli con ciò ha invaso il potere legislativo, perchè questa sostituzione era a lui interdotta, e quindi il suo decreto non può avere esecuzione alcuna. Aggiungasi che tutti i sette Consigli provinciali uscirono dai termini dello stesso decreto! È adunque urgentissimo il provvedere

perchè si possa uscire finalmente una volta dalla posizione gravissima, insopportabile, in cui fummo incautamente trabalzati.

Ma il mezzo che ci propone la Commissione è egli il più facile, il migliore per raggiungere lo scopo? Fermeamente nol credo.

Ed io qui sono obbligato a richiamare innanzi tutto l'attenzione del signor ministro sopra un punto che niuno sinora ha toccato, ma che è però contemplato dal detto decreto del 13 febbraio; sul punto cioè dei trapassi o delle volture delle proprietà che avranno luogo in avvenire.

In quel decreto si stabiliva che quando l'estimo del fondo alienato fosse determinato dallo stesso contratto, quest'estimo s'avesse ad inscrivere in articoli nuovi.

Si ordinava parimente che tuttavolta che dal titolo non risultasse l'ammontare dell'estimo, ossia della rendita, l'agente delle tasse dovesse invitare le parti interessate ad intervenire nel proprio ufficio allo scopo di determinarlo.

E finalmente che quando le parti non potessero mettersi fra loro d'accordo, l'agente delle imposte avesse a stabilire d'ufficio l'ammontare della rendita che passò dall'uno all'altro possessore.

Ma, ad eccezione di quest'ultimo caso, ben vede subito il signor ministro, come in tutti gli altri le finanze dello Stato siano esposte a continue frodi.

Ad ogni atto di successione, ad ogni atto di alienazione o di permuta d'un fondo, il fisco interviene e prende la sua parte.

Ma quale sarà mai il valore che verrà attribuito al fondo, dal momento che colla legge 14 luglio 1864 voi mi avete d'un tratto, con un getto di penna, cancellati, distrutti affatto tutti indistintamente i catasti per buoni o meno che fossero, e persino quelli regolarissimi, frutto di tanti profondi studi, quali erano quelli delle provincie ex-lombarde, che stanno tra la Sesia ed il Ticino, i catasti, voglio dire, d'antico censo lombardo che per noi avete depennato, mentre li conservate per tutto il territorio lombardo, e per Pavia, della quale alcune di quelle provincie fanno ora parte?

Il signor ministro ha ponderato quali saranno gli effetti di questo malaugurato sistema della denuncia che accumula in una sola cifra la rendita di tutti i fondi, per numerosi che siano, che si possedevano all'epoca delle consegne medesime dallo stesso, da un solo proprietario?

Non si è avveduto che colui che per causa della consegna paghi un tributo di 10,000 lire annue, può colla vendita di un fondo solo del valore di lire 20,000 scaricare la metà del suo tributo, e porre quindi il fisco in grave imbarazzo e nel pericolo certo di perdere il suo diritto?

Evidentemente è questa una lacuna grave, a cui non si provvede ora, e già sotto questo aspetto appare che il progetto della Commissione lascia molto a desiderare.

Ma la proposta della Commissione soddisfa ad altro scopo, allo scopo principale, all'equa distribuzione dell'imposta fondiaria ed all'esigenza della giustizia e dell'ineguaglianza? No, certamente, ed il deputato Lanza ve ne ha esposte minutamente le ragioni. Il sistema delle denunce è per sè fallace, è un misuratore inesatto, infedele e non può dare che peggiori risultati. D'altronde la base della rendita del triennio è evidentemente falsa, e da una base falsa non può sorgere che un'erronea conseguenza.

Non è oggi soltanto che io sostengo questa tesi. Io l'ho virilmente propugnata sino dal 1864, e pur troppo i fatti che avvennero mi diedero ragione.

Temperate pure, come volete, come propone la Commissione, le inique conseguenze delle consegne già fatte, lasciando sussistere il contingente provinciale e l'ineguaglianza tra provincia e provincia, apparirà questa incomportabile, come lo saranno del pari quelle tra comuni e comuni e tra individui ed individui dello stesso comune.

Tutto ciò malgrado, e per darvi prova della mia massima temperanza, della mia buona disposizione ad addivenire ad un temperamento conciliativo, io non farò opposizione, con che sieno accettati gli emendamenti che nella tornata di ieri ho deposto sul banco della Presidenza.

A questo punto rinunzio a tutti gli argomenti che mi era proposto di opporre ai miei contraddittori, e vengo a compiere alla parola che ho data al signor presidente, allo sviluppo cioè de' miei emendamenti.

All'articolo 1 propongo che il riparto dell'imposta si faccia non solo per gli anni 1865, 1866, 1867, ma anche per l'anno 1868 sulla base degli antichi allibramenti. La ragione ne è evidente, ed è duplice. L'una è che, trovandoci noi alla metà dell'anno, non è sperabile, anzi non è assolutamente possibile, che le operazioni della revisione delle consegne si possano compiere entro l'anno. L'altra consiste in che, ammettendosi per quest'anno un sistema diverso, ne verrebbe per necessaria conseguenza che si dovrebbe far luogo a compensi, e quindi nascerebbe una grave perturbazione nei ruoli, la quale recherebbe all'amministrazione un lungo ed improbo lavoro. Se non che volendo scostarmi il meno possibile dal concetto che domina nel progetto della Commissione, propongo pure per compenso, che abbia luogo nel 1869-70 quel che la Commissione voleva raggiungere nel 1868-69, e su questo punto io sono lieto di avere prevenuto il desiderio dell'onorevole Lanza.

Sopra un altro punto mi trovo, per accidente, d'accordo con lui, ed è sulla convenienza di fare sì che nella Commissione, che si dovrebbe nominare per la revisione delle consegne nelle provincie, prevalga l'elemento governativo, o, quanto meno, sia in proporzione uguale all'elemento provinciale.

Le operazioni che si tratta di compiere sono di dif-

ficile esecuzione, e delicatissime. Il Governo è più imparziale che non le persone che più o meno vi sono naturalmente interessate; quando si tratta di ripartizione di tasse le precauzioni non sono mai soverchie, ed è perciò che io ho anche proposto che, come a far parte della Commissione si chiamava due consiglieri provinciali, così parimente vi intervengano due agenti fiscali in luogo di un solo per ogni circondario.

Finalmente, io ho proposto un articolo 16 d'aggiunta, il quale stabilisce che si abbia su questa materia a provvedere per il 1871 con altra legge speciale, quando per avventura, ciò che per altro non vorrei credere, non si fosse anteriormente decretata la perequazione definitiva.

Parliamoci chiaro. Le consegne sono condannate da tutti, e non è assolutamente possibile che i risultamenti iniquissimi che abbiamo debbano vincolarci in perpetuo. È questione oggi di uscire dal nulla, di uscire dal caos, e nulla più.

La proposta della Commissione è dunque, e non può essere che un espediente del momento, un temperamento provvisorio.

Ma io voglio esser certo del fatto mio; io intendo che la precarietà della legge presente sia ammessa e decretata dalla legge stessa.

Il ministro delle finanze del 1864, l'onorevole Minghetti, condannava egli pure sino d'allora il sistema delle denunce, ma ciò non ostante per una soverchia facilità, che io non gli ho perdonato giammai, s'arrendeva all'improvviso emendamento proposto, ma si arrendeva, ed egli è qui presente per attestarlo, per questa sola ragione, cioè perchè la legge che si discuteva allora non dovesse durare per il compartimento piemontese che per il 1865 e 1866.

Infatti l'ultimo articolo della legge 14 luglio 1864 stabilisce che dentro il mese di febbraio del 1867, al più tardi, il ministro delle finanze avesse a presentare al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del regno. Ma passò il febbraio del 1867, passò tutto il 1867, sta per passare il 1868, e sinora non abbiamo indizio alcuno che i signori ministri si siano occupati di questa grave materia. Intende il Governo di continuare in questo sistema del fare nulla, di lasciare la legge inosservata, di tollerare che gli uni paghino più degli altri, e non già a beneficio delle finanze pubbliche, ma a sgravio di quelli che pagano meno?

Siamo una volta franchi e leali, e spieghiamoci apertamente.

Per me, la proposta della Commissione non scioglie la gravissima, l'ardentissima questione, che può avere terribili conseguenze; essa non provvede che all'oggi, e può passare come una necessità e nulla più. Voi non la potete sostenere altrimenti.

Se così è, e se alle parole corrisponde il proposito, io non ho a temere che possa trovare oppositori l'ul-

tima mia proposta, che parmi sia stata accettata anche dall'onorevole Lanza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI, avv.** Al punto in cui è giunta la discussione, non amo di più tediare la Camera; solo mi corre obbligo di darle alcune spiegazioni...

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**BIANCHERI...** intorno alla proposta che ebbi l'onore di sottoporre alle sue deliberazioni; e ciò facendo mi verrà modo di potermi difendere da alcune accuse che nella seduta d'ieri mi furono scagliate dall'onorevole mio amico, il deputato di Chiavari.

L'onorevole Lanza vi ha tessuta, testè, la lunga storia delle diverse fasi che già dovette subire l'improvvisa legge di perequazione del 1864, rispetto alle antiche provincie; egli vi ha narrato come oggidì noi ci troviamo in tale condizione, che quella stessa legge da una parte è ritenuta, più che di difficile, d'impossibile esecuzione nelle definitive sue prescrizioni, e che d'altra parte il disordine nell'amministrazione comunale e provinciale è giunto a tal segno che assolutamente non era più possibile tirare innanzi.

A fronte di una tanto dolorosa situazione di cose, per tutte le provincie del compartimento ligure-piemontese, sembrò giustamente all'onorevole signor ministro delle finanze che dovesse cercare modo di uscirne assolutamente, e venne nel lodevole pensiero di riunire a particolare conferenza tutti i rappresentanti delle diverse provincie di cui si compone il primo compartimento, onde studiare e ricercare insieme una formula, colla quale potesse riescirsi ad appianare le gravi difficoltà.

A questa conferenza intervennero molti deputati delle provincie del primo compartimento, e ben mi ricordo come anche la provincia di Genova vi fosse rappresentata; e dopo lungo e maturo esame d'ogni questione ci trovammo unanimi in questi due punti: 1° che vi fosse necessità assoluta, imprescindibile di uscire da una posizione oramai fattasi insopportabile; 2° necessità di ricorrere al Parlamento, ossia necessità di una disposizione legislativa, unico modo di sciogliere ogni dubbio, di troncargli ogni difficoltà.

Stabiliti questi due punti, come dissi, con unanime accordo, le nostre indagini vennero rivolte a studiare un progetto il quale, per avventura, potesse condurci a raggiungere la meta che ci eravamo proposta.

E qui, signori, è inutile che io racconti per filo e per segno i lunghi dibattimenti che ebbero luogo intorno ai diversi sistemi che furono affacciati; soltanto dirò alla Camera che subito primeggiò questo concetto, al quale io pel primo diedi il mio appoggio, che, cioè, si dovesse trovare anzitutto un punto di partenza, una base fissa da cui partire, onde poi venire ad ulteriori conseguenze. Fummo unanimi nel ravvisare che questo *capo saldo* dei nostri lavori fu che dovessero i contin-

genti provinciali ritenersi fissi, invariabili e fuori di ogni ulteriore discussione.

Debbo soggiungere, signori, che una tale proposta ebbe il favorevole accoglimento di coloro che erano convenuti all'adunanza, e non venne fatta alcuna opposizione da chi più direttamente rappresentava la provincia di Genova.

L'accordo tuttavia, che tra noi s'era stabilito *sul principio*, cessò ben presto quando trattossi di stabilirne gli effetti. Ed infatti, nella stessa adunanza, vi fu chi pretese che non solo il contingente provinciale dovesse essere ritenuto immutabile, ma ben anche i contingenti circondariali compresi in ogni provincia fossero decretati ugualmente invariabili; e per ultimo, non mancò chi proponesse che lo stesso contingente comunale fosse pure ritenuto come fisso e immutabile, teoria che ebbe più tardi la sua esplicazione nella proposta dell'onorevole Valerio.

A cosiffatte proposte, che circoscrivevano e modificavano gli effetti del principio stato già ammesso, io ed altri amici miei non potemmo assolutamente accostarci. Diffatti, ci pareva evidente che, se vi era una ragione per ritenere *determinati i contingenti provinciali*, essendo essi il prodotto delle stesse operazioni di consegna eseguitesi ovunque colle stesse norme, e dovunque, assai probabilmente stati accompagnati dagli stessi inconvenienti, se, cioè, potevano ritenersi come compensate le irregolarità che sicuramente erano in ogni provincia accadute, e perciò compensati gli aggravi e gli sgravi d'imposta, non per certo poteva dirsi altrettanto, trattandosi di distribuire fra i diversi circondari e comuni di una stessa provincia il contingente d'imposta che era ad essa assegnato, inquantochè, restringendosi la sfera dei compensi, le inesattezze avrebbero prodotto sbilanci eccessivi, sbalzi insopportabili, confronti facili ed irritanti.

Tuttavia, in questa riunione di cui vi ho parlato, e tenutasi in presenza dell'onorevole ministro delle finanze, non fu possibile stabilire un definitivo accordo. Ma non eravi fra noi, deputati delle antiche provincie, chi non avesse profondamente scolpito nell'animo questo sentimento, che bisognasse, cioè, trovare modo di uscire da una situazione ormai insopportabile anche ai contribuenti. Si ripresero gli studi, si riappiccarono le trattative e le discussioni in private conferenze, che erano tenute fra noi rappresentanti del primo compartimento ligure-piemontese. Queste conferenze furono numerose, e ad esse intervennero egualmente deputati di ogni provincia di quel compartimento, e credo poter assicurare che più d'una volta vi assistettero pure taluni onorevoli rappresentanti della provincia di Genova.

In questi nostri privati convegni furono lungamente dibattuti i diversi sistemi ai quali già ho accennato, e, deggio ripeterlo, ci trovammo sempre tutti d'accordo nel principio già da me sostenuto, cioè nella necessità

di ritenere come fissi i contingenti provinciali, quali emergevano dalle operazioni delle dichiarazioni state prescritte in tutto il compartimento. Non posso astenermi eziandio dal ripeterlo, quante volte furono presenti a quelle adunanze deputati che appartenevano alla provincia di Genova, non mi avvenne mai di vedere in essi degli oppositori al suaccennato principio; non posso, egli è vero, dichiarare che lo appoggiassero, ma ebbi la disgrazia di non sentirlo combattere.

Non cessavano tuttavia alcuni dei nostri colleghi dal persistere nell'antico loro proposito di voler pure determinati e immutabili i contingenti circondariali; questa loro pretesa impediva che si stabilisse fra noi quel buon accordo che pure noi volevamo ad ogni costo raggiungere.

Tuttavia gli onorevoli deputati Sella e Depretis, fermi in questo loro sistema, lo formularono in apposito disegno di legge, che, sottoposto alle deliberazioni dell'ultima adunanza, venne accolto a semplice maggioranza.

Appena occorre ch'io dica essere io stato della minoranza, non volendo assolutamente aderire al contingente circondariale.

Questo progetto di legge, signori, è appunto quello di cui più tardi fecesi iniziatore l'onorevole Sella in seno alla vostra Commissione, e ch'essa, facendolo suo proprio, presentò poscia alle vostre deliberazioni. Io dichiarai che non mi sarei mai acconciato a cosiffatta proposta di legge. Voi già ne avete inteso le ragioni; e mi trovavo onorato che lo stesso sentimento dividesse pure l'onorevole Lanza, deciso al pari di me a condannare i contingenti circondariali stabiliti *a priori*.

Stavano per aprirsi dinanzi a voi le discussioni intorno al suaccennato disegno di legge, quando gli autori dello stesso dimostrarono di voler consentire a modificarne il primitivo concetto; e così mi venne porta occasione di farmi iniziatore di una nuova proposta la quale, sebbene non rivesta che il modesto mio nome, è però il prodotto dei molti studi, delle molte discussioni che ebbero luogo, ed intorno alla quale son lieto di veder riunito il quasi unanime consenso di tutti i rappresentanti delle antiche provincie.

Dissi quasi unanime consenso, poichè la mia proposta sgraziatamente non incontra l'approvazione degli onorevoli rappresentanti della provincia di Genova, inquantochè pare a loro che dessa rimanga, a fronte delle altre, soverchiamente aggravata.

Mi sento in obbligo di dichiarare che non fu assolutamente possibile di seguire un diverso sistema, senza che per la stessa provincia di Genova ne conseguisse, per avventura, un trattamento peggiore.

Quali erano in fatti le diverse proposte?

Il sistema delle consegne non fece buona prova, lo riconosco, lo dichiaro sinceramente, con tanta sincerità che dichiaro non saper ravvisare qual male maggiore

possa riversarsi su d'un paese a fronte del male che ha a noi cagionato l'accertamento della rendita fondiaria per mezzo delle dichiarazioni.

Ma se ciò è vero, e ci saremmo di preferenza assoggettati a qualunque altro sacrificio, ora che tuttavia fu consumato, dovremo noi ripudiarlo e cacciarlo da banda, come taluni pretendono, solo perchè quel sistema non ha perfettamente funzionato, e sonosi in esso verificate più d'una irregolarità?

Anzitutto, quale altro sistema sarà perfetto e andrà immune da ogni inesattezza? Ma, più di questo, dovremo noi rifare le consegne per correggere gli errori occorsi, dovremo andare in cerca di errori nuovi e forse maggiori?

E, d'altra parte, chi ci assicura che nuove operazioni potranno più regolarmente procedere? Che non sarebbe per aprirsi una gara novella di disonesto procedere? Io credo di poterlo affermare in tutta coscienza: il paese nostro amerebbe di sopportare qualunque sacrificio, piuttosto che assoggettarsi al duro supplizio di nuove consegne, ed io sfido che ci sia uno tra noi a cui basti l'animo di farne formale proposta. Bando adunque, e per sempre, al sistema pel quale malamente già fummo astretti a passare.

Vi è chi pretende di sostenere un altro sistema, che consisterebbe nel ripartire sugli antichi contingenti il solo aumento d'imposta, in ragione delle rendite, per mezzo delle dichiarazioni state accertate.

Io non mi dilungherò molto a combattere siffatta proposta, poichè L'onorevole Lanza già dimostrò alla Camera come quel sistema produrrebbe inconvenienti di gran lunga maggiori e come la sperequazione, anzichè diminuire, sarebbe piuttosto per aggravarsi.

Egli è infatti evidente che con una simile ripartizione, coloro che già sopportano una imposta elevata, mercè dell'aumento l'avrebbero schiacciante, mentre per coloro che van soggetti ad una tenue quota d'imposta, anche coll'aumento, rimarrebbe di lievissimo peso. E d'altronde, se taluni non pagaron fin qui nessuna imposta fondiaria, e vi sono due interi circondari, in questo caso, come può farsi a ripartire il solo aumento su d'una imposta che punto non esisteva? I mali che noi vorremmo correggere, verrebbero invece ad accrescersi.

E ciò è sì vero che riesci affatto impossibile mettere d'accordo su d'un tale sistema i rappresentanti delle diverse provincie, per quanto siasi operato e tentato in questo senso.

Nè l'uno nè l'altro dei due esaminati sistemi potendo trovare una giusta ragione di essere, bisognava di necessità ricorrere ad un terzo, e l'onorevole Valerio se ne diede incarico, presentando la sua proposta che, con eccessiva rigidità, mirava, non soltanto a formare i grandi contingenti provinciali, ma scendendo bensì, insino al contingente individuale, e volendo renderli sta-

bili, intendeva a precludere la via ad ogni sorta di ulteriori rettificazioni.

Questo sistema, signori, non poteva non essere da noi condannato, poichè se riconoscevamo di non potere diniegare una qualche efficacia al sistema delle operate consegne, tuttavia non ci poteva cadere in pensiero di voler impedire che si riparassero le ingiustizie e gli errori in quella cerchia nella quale il bisogno doveva farsi più vivamente sentire.

Si è ispirandoci a questi sentimenti che noi presentammo la nostra proposta. Ci siamo detto che se le consegne hanno potuto produrre degli effetti meno buoni, tuttavia questi effetti si sono prodotti più o meno buoni egualmente in tutte le parti del compartimento piemontese-ligure, che se cioè le consegne furono infedeli, se le Commissioni furono più o meno severe, questo è accaduto tanto nelle provincie della Liguria come in quelle del Piemonte. Quindi osservava giustamente l'onorevole Lanza che i difetti, gli errori, le inesattezze non hanno potuto non verificarsi egualmente dappertutto, e quindi si elidono, si compensano, si equilibrano a vicenda, e la frode, che per avventura fosse stata commessa in una provincia, non va a danno di un'altra, ma si riversa a carico di tutto il compartimento ligure-piemontese.

Ma se tutto ciò è vero, ed è verissimo, quando trattasi di una vasta sfera quale è un intero compartimento, cessa di esserlo quando, stabilita la quota d'imposta provinciale, trattasi di dividerla fra i suoi diversi comuni, poichè, la ripartizione essendo ristretta, l'ineguaglianza è forzatamente sensibile; e quando tu non paghi quanto giustamente dovresti pagare, tocca a me di pagarlo ingiustamente.

Egli è perciò che nella nostra proposta abbiamo lasciato larghissimo campo ad ogni rettificazione che sentesi il bisogno di dover operare nell'interno d'ogni provincia.

In una parola, nel mentre le ineguaglianze, se esistono, si compensano tra i grandi centri, e non sono sensibili, lo diventano, e vogliono essere temperate e corrette nei centri più piccoli, e fra contribuente e contribuente.

Io forse la sbaglierò, ma, lo confesso sinceramente, mi è sembrato che un tale sistema fosse l'unico il quale potesse lenire, almeno in parte, e temperare i tristi effetti del maggior aumento che si sostiene esser messo a carico della provincia di Genova.

Ma io non amo intrattenere più lungamente la Camera; aggiungerò soltanto che mi è doloroso vivamente di trovarmi in disaccordo a questo proposito cogli onorevoli rappresentanti della provincia di Genova, ai quali sono avvinto con particolare affetto e da comunanza d'origine. Ma essi, non ne dubito, non vorranno porre in sospetto i sentimenti da cui sono animato in verso dei loro paesi, e comprenderanno con



quanta mia soddisfazione avrei voluto potermi con loro trovare d'accordo.

D'altronde non avrei forse neanche apposto il mio nome a questa proposta se, così facendo, avessi potuto sperare che ogni altro sistema fosse stato scartato, e che la provincia di Genova avesse potuto ottenere un migliore trattamento: ma se questa mia proposta non fosse stata presentata, che cosa ne sarebbe accaduto? Che la proposta più aggravante della Commissione sarebbe stata sottoposta al giudizio della Camera e sicuramente sarebbe stata accettata; dacchè ne sarebbe avvenuto per la provincia di Genova un aggravio di più e più centinaia di migliaia di lire. Credo quindi avere piuttosto giovato colla proposta da me fatta anche agli interessi della provincia di Genova.

Dirò finalmente che se avessi potuto raccogliere intorno alla mia proposta l'unanimità dei suffragi della deputazione ligure-piemontese, io avrei raggiunto il mio scopo, e me ne sentirei superbo.

Però non è chi di voi non senta quanto, in una questione di pretto interesse, dovesse tornarmi più che difficile raggiungere l'intento. Io spero che vorrete tenermi conto del buon intendimento; non è poca cosa, se in una sola proposta di siffatta natura abbiamo potuto raccogliere oggi, quasi unanimi i nostri suffragi. Avrei voluto poter interamente appagare i miei voti; se ciò non m'è consentito, prego la Camera a voler credere ch'io non mi sono ispirato che al sentimento del mio dovere, ed al bene del paese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Depretis ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DEPRETIS.** Io sono disposto a rinunciare alla parola, e ad assecondare il desiderio di coloro che desiderano si passi ai voti, perchè l'avevo domandata per rispondere all'onorevole Cavallini, e per combattere la prima parte della sua proposta, cioè l'emendamento all'articolo 7, che, secondo me, implica una questione assai grave. Ma io sono disposto a rinunciare alla parola sapendo che l'onorevole relatore della Commissione ha preparato un emendamento al quale spero vedere annuente anche l'onorevole Cavallini; e siccome sarebbe per me un dispiacere l'entrare in una discussione nella quale dovrei forse troppo severamente combatterlo, così pel momento rinuncio alla parola riservandomela quando venga la discussione dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Dunque se non si fa opposizione, si ritirerà chiusa la discussione generale, riservata la parola all'onorevole relatore ed ai proponenti gli ordini del giorno.

La parola spetterebbe al relatore, a meno che credesse prima di sentire lo sviluppo di due ordini del giorno che sono stati presentati.

**SELLA, relatore.** Credo che sarebbe meglio conoscerli prima, e sentirne lo svolgimento.

**PRESIDENTE.** Se lo desidera darò lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Bertea:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare contemporaneamente al progetto di legge sul definitivo conguaglio dell'imposta fondiaria un altro progetto di legge col quale, abbandonando come base di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Piemonte-Liguria il sistema delle consegne, si ritorni al sistema dei catasti, e si provveda a tale scopo alla più pronta loro sistemazione provvisoria, nel duplice intento di conguagliare possibilmente le risultanze in rapporto alle rispettive rendite censuarie, e comprendervi i beni non ancora censiti, passa alla discussione degli articoli proposti dalla Commissione. »

**SELLA, relatore.** È un trattato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bertea.

**BERTEA.** Quantunque senta che l'onorevole Sella dice essere il mio ordine del giorno un trattato, spero però di renderne conto in una sola lezione, ed in modo anche brevissimo.

Rappresentante d'un collegio elettorale posto in un circondario che dall'applicazione rigorosa dei risultati delle consegne avrebbe provato un vantaggio abbastanza sensibile, ho tuttavia per amore di concordia votato contro la questione pregiudiziale, e voterò gli articoli proposti dalla Commissione, salve le modificazioni che tendessero a renderli più chiari; nè con questo voto intendo contraddire alla nota mia avversione al sistema delle consegne, contro il quale l'onorevole mio amico Castagnola disse, con amabile ironia, essermi io con irruente eloquenza scagliato. (*Si ride*)

Quale era infatti lo stato della questione?

Due partiti stavano di fronte, e si equilibravano per tenacità di opinione.

Vi erano i fautori dei catasti i quali, pur non disconoscendo le sperequazioni esistenti in quelle delle antiche provincie, ritenevano però che minore perturbazione sarebbe derivata dall'applicazione ai medesimi anche degli aumenti d'imposta.

Vi erano i fautori delle seguite consegne i quali, a loro volta, pur non disconoscendo i gravi errori che in esse verificavansi, le consideravano tuttavia come rimedio ad un male più grave.

Ebbene, col progetto della Commissione si fece la dovuta parte agli uni ed agli altri. Si fece applicazione non solo al 1865, ma al 1866 e 1867 della totale imposta sugli antichi catasti; si applicarono invece agli anni posteriori, e fino al momento della promessa legge di perequazione, i risultati delle consegne, per quanto almeno si riferiva alle grandi zone provinciali.

Ma, o signori, se può essere che le consegne per grandi masse abbiano dato un risulamento tollerabile, certo è che, considerate nella loro applicazione al movimento della proprietà ed al relativo pagamento d'imposta, esse conducono alla confusione.



Di due cose l'una: o la consegna si pretende in relazione a ciascun appezzamento catastale, ed allora essa non è altro che un vero estimo non accompagnato da veruna delle desiderate garanzie; se invece si persiste nel sistema di consegne per grandi corpi di terre, per poderi, per tenimenti, per cascine, allora siate persuasi che fra poco vi troverete nell'impossibilità di utilizzarle per l'applicazione ed esazione dell'imposta.

A giustificare questo concetto basta ciò che ha chiaramente spiegato l'onorevole Cavallini in ordine al passaggio della proprietà, sia per titolo convenzionale che per successione.

Finchè la proprietà rimane tutta intiera nell'attuale proprietario, è facile controllare l'imposta in relazione ai risultamenti delle consegne; ma quando questa proprietà si divide e passa o per successione o per contratti in diverse mani, allora ciò diventa impossibile, perchè non vi ha elemento comparativo per determinare la quota d'imposta che debba seguire ciascuna parte delle proprietà; e se come si propose nel decreto 13 febbraio 1868, vuolsi ricercare la dichiarazione delle parti, allora si corre il pericolo di defraudare i legittimi diritti dell'erario, come venne notato pure dall'onorevole Cavallini, e quindi io ho fermo convincimento che, quand'anche i risultamenti delle consegne potessero servir di base alla distribuzione dell'imposta fra provincia e provincia, fra comune e comune, mai potrebbero servire all'applicazione dell'imposta stessa fra i contribuenti.

Trovo quindi indispensabile che a base di tale applicazione siano assunti i catasti; e siccome io stesso non contesto che quelli delle antiche provincie specialmente trovansi fra di loro abbastanza sensibilmente sperequati, ne viene la necessità di pensare al loro conguaglio almeno provvisorio.

Tale appunto è il concetto del mio ordine del giorno che invita il ministro delle finanze a presentare, unitamente al progetto di legge per il definitivo conguaglio dell'imposta fondiaria per tutto il regno, anche un progetto di legge che abbia per iscopo di conguagliare, almeno provvisoriamente, il catasto del compartimento Piemonte-Liguria, e di comprendervi i beni non ancora censiti. Quindi prego la Camera di adottare l'ordine del giorno che ebbi l'onore di proporre, e di passare poi alla discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castagnola intende svolgere il suo ordine del giorno firmato anche dall'onorevole Cadolini?

**CASTAGNOLA.** L'ordine del giorno che avevamo proposto non ha più ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Non se ne terrà conto. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**SELLA, relatore.** Io comincerò col pregare l'onorevole Berteza di voler ritirare il suo ordine del giorno. Come vede, qualunque opinione si abbia intorno alle consegne, la Camera non sarebbe ora in grado di de-

cidere siffatta questione di principio. Ora, vuole l'onorevole Berteza, dopo circa quindici giorni che stiamo discutendo questo progetto di legge, nel quale ci si rimprovera che vogliamo introdurre ogni sorta di cose, che si venga a porre in discussione anche i principii a cui deve essere informata la futura legge di assetto delle imposte dirette? Prego l'onorevole Berteza di considerare che per prima cosa la Commissione si dovrebbe riunire e discutere essa stessa la questione di principio sotto il più ampio punto di vista, e con quella dottrina di cui vanno forniti alcuni dei membri che la compongono. Il meglio si è di non proporre alla Camera delle deliberazioni che pregiudichino in un senso o nell'altro.

Per parte mia io non domandò alla Camera che dica bene del sistema delle consegne, ma prego l'onorevole Berteza a consentire a questa tregua, che per ora la Camera neppure ne dica male. Non chiedo alla Camera che dica altro sopra lo stesso sistema; io lo prego a nome della Commissione a voler ritirare la sua proposta, perchè realmente non è questo il momento di decidere siffatta questione di principii.

*Voci.* La ritira.

**BERTEA.** La ritiro.

**SELLA, relatore.** Lo ringrazio.

**BERTEA.** Egli è certo che io non intendo che venga oggi risolta definitivamente la questione. Il mio ordine del giorno conteneva l'espressione di un vivo desiderio, e lo proposi come argine al sistema delle consegne.

Era quindi come una specie di protesta contro quel sistema, protesta di cui spero l'onorevole ministro delle finanze vorrà tener conto allorquando sarà per presentare il disegno di legge di conguaglio definitivo.

Certamente egli non potrà presentare quel disegno di legge se non con un concetto unico che regoli uniformemente l'applicazione dell'imposta in tutta l'Italia; sarà quindi necessario che egli si appigli all'uno o ad altro sistema, ma eguale per tutti i compartimenti dell'Italia.

Prego quindi l'onorevole ministro delle finanze ad avere la bontà di dichiarare se egli entri in questo concetto, che, cioè, l'applicazione dell'imposta sia parificata in tutto il regno. (*Oh! oh! — Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ad ogni modo ritira la sua proposta?

**BERTEA.** Sì.

**CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze.** Avendo l'onorevole Berteza ritirato il suo ordine del giorno, io non avrei veramente nulla da aggiungere. Ma ciò non ostante credo opportuno di dichiarare che non potrei fin d'ora pronunziarmi sopra i principii che potrò avere l'onore di sottoporre alla Camera nel progetto di legge di cui si è parlato, e che ho preso impegno di presentare al principio della prossima Sessione. Credo però bene di dire fino da ora che il mio concetto, che non è nuovo, poichè si trova già in qualche lavoro cominciato, si è appunto quello che le condizioni di tutto il regno siano

parificate anche nella percezione dell'imposta fondiaria.  
(Bene!)

**BERTEA.** Siccome ritengo che i catasti siano troppo cari a tutta Italia perchè, nel caso di parificazione, non si debba per necessità ricorrere ai medesimi, così con maggior buon volere confermo la dichiarazione di ritirare il mio ordine del giorno.

**SELLA, relatore.** Sono stati presentati altri emendamenti all'articolo 1, indicato come settimo, ma non rientrerò più nella discussione generale e verrò alle proposte concrete.

L'onorevole Ferraris chiedeva: ma perchè stabilite che l'imposta del 1866 e del 1867 debba ripartirsi in base agli antichi allibramenti, mentre la legge del 1864 dice esplicitamente il contrario?

Proponeva d'altra parte l'onorevole Cavallini che il riparto, secondo gli antichi allibramenti, fosse esteso non solo al 1866 ed al 1867, ma che si facesse un passo più in là e s'andasse fino al 1868.

Ma il sistema della Commissione è un sistema intermedio che sta fra i vari estremi.

Quindi la Commissione prega da una parte l'onorevole Ferraris a voler consentire anch'egli in questo spedito, ch'è un sistema di transazione. Si è cercato di soddisfare un poco a destra ed un poco a sinistra.

D'altra parte debbo pregare l'onorevole Cavallini a non volere insistere sulla sua proposta. La ragione di questa sua proposta poggia sopra un altro ordine di idee che si cominciò a svolgere dall'onorevole Lanza e fu accennato dall'onorevole ministro delle finanze.

Egli diceva: se le operazioni di revisione non sono terminate prima del 31 dicembre che cosa succederà? Questa ragionevolissima obiezione, debbo dichiararlo, non era certo sfuggita alla Commissione, ma essa a questo riguardo nulla volle introdurre di suo, e, per quanto era possibile, cercò di presentarsi come conciliatrice.

Ora che quest'obiezione è stata manifestata, i miei colleghi della Commissione mi danno l'incarico di presentare, o come articolo, se si vuole, o come aggiunta all'articolo 11, questa proposta:

« Per le provincie in cui le operazioni di revisione non fossero compiute entro l'anno 1868, l'imposta sarà provvisoriamente riscossa:

« 1° In base ad un'aliquota dell'11,727 per cento delle rendite accertate nei comuni nei quali non vi saranno operazioni di revisione in corso;

« 2° Secondo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, pei comuni in cui fossero rimaste in corso operazioni di revisione.

« Ad operazioni finite saranno stabiliti i debiti rimborsi. »

Si ha dunque da provvedere a due casi: prima di tutto se vi sono delle provincie in cui le operazioni siano ultimate prima del termine dell'anno, non vi è ragione per fare altro riparto se non quello che ri-

sulta dagli accertamenti che furono compiuti. Ma può succedere che in talune provincie le operazioni non siano ancora interamente finite, ed allora che cosa si fa? Sopra un gran numero di comuni in una provincia può succedere che le operazioni siano terminate pei nove decimi dei comuni stessi, e che siano rimaste arretrate in pochi altri, per contestazioni insorte, le operazioni di revisione. Allora che cosa si ha da fare? Non avrà il ministro delle finanze da poter riscuotere l'imposta? Questo non lo vuole nessuno. Si dovrà ripetere qui la disposizione della legge del 1864, la quale diceva che si riscuoterebbe in base agli antichi allibramenti? Ma, signori, qui si tratta di far pagare agli uni per gli altri. Siccome noi ora abbiamo delle nozioni incomparabilmente più grandi di quelle che avessimo prima del 1864...

**PISSAVINI.** Domando la parola.

**SELLA, relatore...** ora che noi sappiamo essere il contingente d'imposta richiesto dall'amministrazione l'undici e 727 millesimi per cento del reddito fondiario, egli è chiaro che in tutti quei comuni in cui o non furono reclamate operazioni di revisione, ovvero queste operazioni furono completamente terminate, noi andremo vicinissimi alla verità, quando applicheremo alle rendite accertate questo coefficiente, quest'aliquota che venne riconosciuta.

Invece, se rimane qualche comune in cui le operazioni di rimborso non si potranno compiere, allora io capisco la ripetizione della disposizione della legge del 1864 per cui si debba procedere a riscuotere secondo gli antichi allibramenti.

Questa è la disposizione che verrebbe in aggiunta all'articolo 11, e che si potrà forse discutere quando si voterà quell'articolo, avendo allora ogni deputato sott'occhio il testo dell'aggiunta che la Commissione vi propone.

Io ho finito per ciò che riguarda gli articoli 7 ed 8: per ciò che riguarda gli altri articoli dovrò poi fare qualche osservazione intorno alle cose dette dall'onorevole Ferraris; ma, per semplificare la questione, mi permetterò di non parlarne in questo momento, imperocchè le osservazioni che egli ha fatte hanno nulla di comune coi primi articoli intorno a cui siamo chiamati a deliberare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha domandato la parola; ma, siccome la discussione generale è chiusa, io non posso accordargliela.

Ora passiamo all'articolo 1.

Anzitutto però, domando all'onorevole Cavallini se, attesa la proposta fatta ora dall'onorevole relatore, crede d'insistere nel suo emendamento all'articolo 1, il quale consisterebbe nell'aggiungere l'anno 1868 agli anni 1865, 1866 e 1867, accennati nell'articolo.

**CAVALLINI.** Mi spiace dovere innanzi tutto altamente protestare contro una dichiarazione che veggio ad ogni tratto rinnovata, e che ancora in questo istante ha

voluto gettarci in faccia il relatore della Commissione. Io l'ho lasciata passare più volte inosservata, ma a questo punto io sono obbligato a raccogliercela e respingerla energicamente.

Ci si rifiuta qualunque emendamento, ci si vuole regalare ad ogni costo la proposta della Commissione, e ci si dice: è ormai tempo di sgravare provincie già troppo per lo passato aggravate. Ma, signori, non è seria questa opposizione, la è questa una vera questione di principio, ed io con molto maggior fondamento con molto più forte ragione potrei respingere e ritorcere l'argomento contro coloro che lo propongono. E quali sono le provincie gravate? Gettate uno sguardo sulle risultanze delle tabelle; passate in rivista le cifre dei comuni, dei consorzi, dei circondari, delle provincie; confrontatele colle risultanze degli studi assunti prima del 1864 dagli uomini più competenti che formavano la Commissione governativa, colle risultanze della tabella annessa al progetto del Ministero in quell'epoca e della Commissione elettiva, e vedrete da che parte trabocchi la bilancia.

Se volete dunque che stiamo nei limiti parlamentari, finiamola una volta con questo sistema. Io non potevo dare maggior prova di abnegazione; mi parlate sempre di una conciliazione; siate dunque coerenti a voi stessi e non fate che in qualche modo siamo provocati; altrimenti anche questa conciliazione provvisoria non avrà luogo.

Fatta questa protesta, io dirò: qual è lo scopo della mia aggiunta?

Esso è evidente. Io mi sono preoccupato esclusivamente dell'interesse delle finanze e di quello della amministrazione dello Stato. Io mi sono proposto di agevolare il compito del Governo.

È vero o no che ogni qualvolta si tratta d'addivere a compensi, allorchando si tratta di restituire parte di quanto si è già ricevuto, ha luogo necessariamente un improbo lavoro, una perturbazione nei registri dell'amministrazione dello Stato, e che gravissimo incaglio ne soffre l'andamento della cosa pubblica? E se la cosa procede in questi termini, io vi dimando, e perchè non volete acconsentire alla mia proposta, e perchè vi ricusate di ovviare al grave pericolo che io vi ho segnalato? E non vi rammentate della vostra famosa legge 14 luglio 1864? Secondo quella legge si dovevano fare tre distinte e successive operazioni: la perequazione comunale nel 1864, la perequazione provinciale nel 1865, la perequazione generale nel 1866. Ebbene, siamo alla metà del 1868, e dopo quattro anni, che cosa mai avete fatto? Avete fatto nulla, nulla, neppure una delle tre operazioni, e con questo bell'esempio d'attualità avete il coraggio di sostenerci che è probabile che la vostra nuova revisione, che ora ci proponete, possa compiersi nel 1868!

L'obbiezione dunque non è seria, e mira bene ad altro, e bisognerebbe non avere occhi per non vedere.

D'altra parte, intendiamoci bene, non vorrete mica sul serio addossarci la vostra proposta in perpetuo, perchè sarebbe mostruoso.

Che osta quindi all'adozione della mia proposta, che non può essere più temperata, perchè il beneficio che voi volete per il 1868 e 1869, io ve lo accordo per il 1869 e per il 1870, rimandandolo ad un anno dopo soltanto?

La proposta invece della Commissione, della quale il presidente ha dato di nuovo lettura, non è per me chiara abbastanza, ed io non ne comprendo bene la portata. A me piacciono le cose nette e ben definite, e rifuggo dalle ambagi e dai mezzi termini. Io perciò non la posso accettare, e persisto pertanto nell'emendamento mio.

DEPRETIS. L'onorevole Cavallini nel riassumere le sue idee faceva un appello alla Camera. Egli diceva: che difficoltà avete ad accettare la mia proposta?

Per mia parte trovo due difficoltà.

Una di queste è tutta d'ordine parlamentare.

In che cosa consiste la proposta dell'onorevole Cavallini? Consiste nel prorogare d'un altro anno la ripartizione dell'imposta fondiaria del primo compartimento sulla base delle antiche quote catastali. Ora, veda un po' l'onorevole Cavallini se la sua proposta non contrasta alla lettera ed allo spirito della legge 14 luglio 1864, che volle il riparto sulla base catastale nei limiti della necessità e per tempo limitato e oramai finito? Veda poi soprattutto l'onorevole Cavallini se la sua proposta non contrasta alla chiara e testuale disposizione di una legge che questo stesso Parlamento, in questa stessa Sessione, quattro mesi fa, ha votato, e nella quale se c'è una cosa ben stabilita e ben chiara, è questa: che l'imposta fondiaria del 1868 non deve esser distribuita in modo proporzionale alle quote catastali?

Ora, o signori, se c'è una massima che si può chiamare fondamentale del sistema parlamentare è sicuramente questa, che, pel rispetto dovuto alla dignità del Parlamento, e perchè l'anarchia non entri anche nelle deliberazioni della Camera, essa non deve contraddire a se stessa negli annuali periodi delle sue Sessioni. Egli è perciò che lo Statuto prescrive che quando una proposta è respinta non possa più essere nella stessa Sessione ripresentata. È ben vero che nulla dice che impedisca che nella stessa Sessione si revochi una legge votata nella Sessione medesima, ma se non lo dice la lettera, lo dice lo spirito della nostra Costituzione.

Queste però sono ragioni di convenienza parlamentare. Vi è però una difficoltà fondata sopra ragioni assai più gravi, che io non accennerò che di volo, perchè in questa discussione avrei voluto tacere e lo vorrei ancora, ma quando le cose si spingono a questo segno e si sostiene una simile proposta, il tacere non mi è più possibile.

**BRIGNONE.** Domando la parola.

**DEPRETIS.** Mi permetta la Camera di spiegare in una parola il mio concetto sulla legge sottoposta alle sue deliberazioni.

Perchè, per quale considerazione principale, questa legge, la quale fissa in una cifra precisa i contingenti provinciali dell'imposta fondiaria nel primo compartimento, a mio giudizio ed a giudizio di molti, merita l'approvazione della Camera?

L'onorevole Lanza l'ha già indicata questa principale ragione.

Il sistema delle consegne, di cui si può dire che fu troppo lodato e troppo a torto biasimato, è un metodo che può fare nelle cose della finanza buona o cattiva ed anche pessima prova, secondo che venga o no adoperato, secondo l'indole sua, e senza che sia accompagnato da circostanze e da condizioni che ne viziano l'azione, e conseguentemente i risultati.

Nel caso nostro fece pessima prova, soprattutto nella determinazione delle quote individuali; ma, applicato come stromento distributore dell'imposta in una popolosa provincia e sopra una larga superficie di paese, allora i difetti e gli errori si compensano; ed i risultati, se non sono perfetti, sono ammissibili, e senza dubbio il riparto dell'imposta fra le provincie si è colle consegne migliorato.

Questi compensi poi succedono perchè trattandosi di provincie che stendono dalle pianure di Torino ai piedi del monte Bianco, da Novara fino al monte Rosa, dalle pianure di Pavia alla valle dell'Aveto ed alla sommità degli Appennini, in tanta e tale estensione e varietà di suolo gli accidenti tutti della coltura e dell'economia agraria si verificano ad un dipresso nelle stesse proporzioni, e gli errori si bilanciano tra di loro.

Non già che la rendita accertata sia la vera, nè che tutta insieme sia esattamente conforme alla verità, ma la distribuzione dell'imposta si può fare su questi risultati senza correre pericolo di scostarsi dalla verità nella proporzionale distribuzione dell'imposta fra le varie provincie.

Quanto alle frodi, o signori, ed alla mala fede dei contribuenti, io dico che la buona o la mala fede stanno nelle varie provincie nella stessa proporzione, e credo che nessuna provincia può vantare la superba pretesa di trovarsi sotto questo rapporto in migliori condizioni delle altre. (*Si ride*)

Adunque come base, e base provvisoria, del riparto fra le provincie noi possiamo accettare i risultati delle consegne.

Ora, o signori, questi risultati sono pubblicati, gli interessati d'ogni provincia e d'ogni comune lo conoscono.

E noi abbiamo 442 comuni sparsi nelle varie provincie che veggono sul risultato delle consegne diminuita la loro imposta in confronto di quella che essi pagavano prima della legge di perequazione; abbiamo

598 comuni che, applicando il riparto sulla rendita, veggono diminuita l'imposta in confronto di quella che hanno finora pagato in via provvisoria, col riparto dell'aumento sulle basi catastali; abbiamo poi 948 comuni che veggono accresciuta la loro imposta in confronto di prima. Dunque abbiamo 1040 comuni che migliorano la loro posizione, e 948 che sono più o meno aggravati. Come volete lasciare tutti questi interessi in sospenso, e queste ansietà sempre vive? Come persuadere chi spera un sollievo, e lo chiede da più anni, ad aspettare un altro anno? Signori, è impossibile.

Ma non sapete voi che vi sono interi circondari, molti comuni, un numero grandissimo di contribuenti i quali quando si consultino le denunce che essi medesimi, i contribuenti, hanno fatto, quando si applichi alla rendita che essi medesimi hanno consegnata l'aliquota comune di lire 11 e centesimi 72, che è l'aliquota del loro compartimento, ci dicono essi stessi che alcuni circondari pagano dal sette al quindici per cento di meno di quanto dovrebbero pagare; ci dicono che molti comuni, e non parlo di quelli che sono quasi esenti da imposta, molti comuni, dico, in provincie ove vige un censimento regolare pagano dal 10 fino al 50 per cento e altrove fino al 200 e 300 per cento in meno in confronto dell'imposta distribuita com'è stata finora sulle basi catastali, e se veniamo ai singoli contribuenti ci presentano differenze anche maggiori!

Ora, con quale ragione, in faccia a queste risultanze, in faccia a questa difficoltà, volete voi continuare ancora un anno in questo sistema?

Qui adunque, o signori, sta la seconda ragione fondata sulla più evidente giustizia, per cui io mi oppongo con tutte le forze alla proposta Cavallini, pronto ad addurre i nomi e le cifre in questa discussione.

Dunque, e per convenienza parlamentare, e per un sentimento di giustizia, a me che ho esaminata a lungo questa questione, pare evidente che questo stato di cose, quest'anarchia tributaria non debbe più essere prolungata, nemmeno di un solo anno. (*Bene! Bravo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BRIGNONE.** Domando la parola: dovrei dire qualche parola in merito.

**PRESIDENTE.** Adesso è domandata la chiusura.

**BRIGNONE.** Domando la parola contro la chiusura: dico anzi francamente che avrei da parlare in merito, se la Camera me lo volesse consentire per poco.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Pare che la Camera acconsenta che ella parli sul merito dell'articolo.

**BIANCHERI, avv.** Domando la parola per la posizione della questione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BIANCHERI, avv.** Io vorrei pregare l'onorevole presidente a chiudere la discussione generale, e poi passare alla discussione degli articoli,

*Una voce.* È chiusa! Siamo agli articoli!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brignone ha la parola.

**BRIGNONE.** Signori, io prego la Camera di respingere l'emendamento dell'onorevole Cavallini.

Egli nel suo discorso dichiarava di proporre un emendamento soltanto al secondo articolo, o, per meglio dire, all'articolo 8, se non isbaglio; ma invece veniva poi a proporre un emendamento rilevantissimo al primo articolo.

Infatti che voleva l'onorevole Cavallini? Egli voleva che il contingente totale d'imposta che, secondo la proposta della Commissione, si avesse a riscuotere per gli anni 1865, 1866 e 1867, secondo gli antichi allibramenti, fosse esteso al 1868.

Vedo che l'onorevole Cavallini mi fa segni di diniego.

Probabilmente io non ho bene inteso la sua proposta, ma parevami aver egli interpretato in questo senso l'articolo ottavo quando diceva, che per l'anno 1868 il contingente delle due imposte, di cui all'articolo precedente, sarebbe ripartito fra le provincie, ecc. Parmi, dico, che egli intendesse di estendere il primo articolo anche al 1868.

**CAVALLINI.** Mi scusi, non ho fatto verun segno.

**BRIGNONE.** Allora sta bene: io aveva giustamente compreso.

Io insisto adunque presso la Camera perchè respinga quest'emendamento per le seguenti breve considerazioni, al cui appoggio implorerei dalla Camera una sentenza contraria a quella dall'onorevole Cavallini invocata. Non ostante siasi parlato lungamente in questi giorni, ed anche in oggi della legge sul conguaglio, luglio 1864, permettetemi che ve ne dica ancor io una parola. Quella legge era informata a due principii: uno diretto ad ottenere dall'imposta fondiaria un maggior incasso all'erario; l'altro a diminuire in gran parte la sperequazione che esisteva nelle singole provincie liguri piemontesi.

La Camera rammenterà come l'onorevole Minghetti, nel 1864 ministro delle finanze, dicesse che, se non si fosse tolta questa sperequazione, metteva in dubbio la possibilità di ottenere aumento in queste provincie; mentre l'onorevole Lanza diceva pure, nel 1864, all'occasione che si discuteva detta legge, che l'imposta variava dal 3 al 24, ed io credo che egli l'accennasse nello stato normale della proprietà fondiaria; ma invece dal 1852 al 1866 vi furono dei comuni in cui sventuratamente, a causa della crittogama ed atrofia, non si è più riscosso quanto era mestieri per pagare l'imposta.

Nessuno, credo, vorrà porre in dubbio questo mio asserto; questi contribuenti aspettavano con somma impazienza, come ne avevano diritto, l'esecuzione della legge del 1864, domandandone ripetutamente al ministro delle finanze la esecuzione.

Il ministro delle finanze, nello scopo di riscuotere le

sue imposte, che cosa rispondeva? Pagate, pagate; che negli esercizi successivi vi si terrà conto di quanto pagate in più.

A far fede delle mie parole, signori, non ho che a citarvi il primo articolo del decreto 27 gennaio 1867, dove sta scritto che: « In esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, si procederà nelle provincie di Piemonte e di Liguria alla rettificazione delle rendite dei terreni già accertate pel riparto dell'imposta fondiaria del 1865. L'effetto delle rettificazioni si riferirà anche all'imposta del 1866, ed il compenso sarà liquidato sui ruoli del 1867. »

Ora io domando agli uomini che stavano al potere in tutti questi anni, se davvero eseguivano questa legge. Ed a me dolse molto di sentire ieri l'onorevole Sella dichiarare che questa legge non si era potuta eseguire, mentre in cotal modo si sono ingiustamente aggravate delle popolazioni che avevano diritto di essere alleggerite dai troppo onerosi carichi a cui soggiacevano per la mancanza dei raccolti cagionata, come dissi, dalla crittogama e dall'atrofia dei bachi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Brignone, cerchi di restringere i suoi argomenti all'articolo 7, senza rientrare nella discussione generale.

**BRIGNONE.** Io credo che il Ministero, giacchè trovava delle difficoltà ad eseguire questa legge, avrebbe dovuto informarne la Camera, col proporre disposizioni legislative le quali appianassero gli ostacoli che si opponevano; ma in qualunque modo questa legge doveva eseguirsi in ogni sua parte.

Io credo che la Camera non possa assolutamente accettare la proposta dell'onorevole Cavallini, mentre in questo caso non si farebbe che prolungare un'ingiustizia che deve in fine troncarsi, non potendo più a lungo durare un tale stato di cose, massime nei comuni di cui io parlo e che io conosco, poichè essi non possono continuare a pagare l'imposta che oggi pagano, non del venti, del trenta o del quaranta per cento, ma del cento per cento.

Signori, voi ben sapete che tutti devono pagare in proporzione dei loro averi e non al di là di quello che ritraggono dalle loro proprietà, come qui è il caso: oltre che, mentre un comune paga dieci d'imposta, altri che vi sono adiacenti pagano uno; è egli giusto che ciò si verifichi dove regna uno Statuto? È ritenuto ancora che i terreni che pagano dieci danno minore rendita, per la natura della coltura, di quelli che pagano uno; e per tanto nel respingere, come dissi, l'emendamento Cavallini che prolungherebbe ingiustamente questo stato di cose, domando che si tolga dall'articolo 7 il 1867, e venga desso trasportato all'articolo 8.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti i due emendamenti, uno dell'onorevole Cavallini che vuole aggiunto all'articolo 7 il 1868, e l'altro dell'onorevole Brignone che ne vorrebbe tolto il 1867.

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione?

CAVALLINI. Pochissime parole per una dichiarazione.

Se la Camera me lo permettesse, io sentirei il bisogno di rispondere a tutte le osservazioni dell'onorevole Depretis, e credo che vi risponderai vittoriosamente.

Vorrei pure ribattere quelle dell'onorevole Brignone; ma siccome veggio che a questo punto non è sperabile che io abbia la facoltà di parlare, così mi limito a dichiarare che vedendo da una parte, con mio dispiacere, che il signor ministro non si è nemmeno curato di rispondere alle osservazioni per me esposte nel suo interesse, e tanto meno se accettava o no il mio emendamento, e d'altra parte volendo tenere conto dell'invito che mi fanno i miei amici che mi stanno vicino, i quali si sono prima d'ora pur troppo persuasi che oggi tutto torna superfluo, così loro m'arrendo, e ritiro la mia proposta.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Dichiaro che io non ho presa la parola in questa questione, avendo fin da principio dichiarato su quali punti principalmente io aveva da fare osservazioni alla proposta della Commissione. D'altronde parendomi che la Camera fosse stanca della discussione, non voleva contribuire a prolungarla maggiormente. Del resto, avendo ritirato l'onorevole Cavallini il suo emendamento, non credo necessario di aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Brignone pure ritira il suo?

BRIGNONE. Dappoichè i miei colleghi ed amici mi fanno vive istanze perchè lo ritiri, facendomi conoscere che non l'accettano, veggio che torna inutile di insistere.

PRESIDENTE. Dunque do lettura dell'articolo 7, e primo su questo argomento, proposto dal deputato Biancheri e dalla Commissione:

« Il contingente totale d'imposta sui fondi rustici pel compartimento del Piemonte e della Liguria sarà, pel secondo semestre 1864 e per gli anni 1865, 1866 e 1867, definitivamente ripartito ed esatto in proporzione delle quote d'imposta precedenti alla legge 14 luglio 1864, numero 1831, ferme le disposizioni della legge stessa concernenti i territori di estimo lombardo, i terreni non censiti e gli esenti. »

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura:

« Per l'anno 1868 il contingente totale d'imposta, di cui all'articolo precedente, sarà ripartito fra le provincie, giusta la tabella A annessa alla presente legge. »

L'onorevole Cavallini a questo articolo ha proposto l'emendamento di sostituire l'anno 1869 al 1868.

Voci. Non ha più ragione d'essere.

CAVALLINI. Cade da sè col ritiro precedente.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Sanguinetti, il quale ha pure presentato una proposta.

PODESTÀ. La Presidenza aveva data facoltà di parlare a me che avevo presentato un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti si fece iscrivere

sull'articolo ottavo, senza neanche alludere all'emendamento che ha proposto. (*Rumori*)

DI SAN DONATO. (*Rivolto al deputato Sanguinetti*) Rinunziate, fate un sacrificio anche voi. (*Si ride*)

SANGUINETTI. Parlerò brevemente.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sanguinetti cede...

SANGUINETTI. A me non importa parlar prima o parlar dopo. Non rinuncio però alla parola.

PRESIDENTE. Ella è nel suo diritto.

LANZA G. Cede il turno all'onorevole Podestà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Podestà.

PODESTÀ. Duolmi di dovere intrattenere la Camera in questione che ha moltissima connessione cogli interessi particolari della provincia da cui sono stato inviato a far parte del Parlamento; ma, trattandosi appunto di una questione di distribuzione d'imposta, fondiaria fra diverse provincie, non posso naturalmente dispensarmi di esporre alcune osservazioni che concernono interessi provinciali e comunali. Dichiaro però formalmente che mi atterrò all'esempio ed ai consigli dati testè dall'onorevole Lanza, di trattare cioè la questione con tutta la brevità, la calma e la moderazione possibile; e prometto altresì che mi asterrò rigorosamente dal fare allusioni più o meno politiche, del genere di quelle che ieri abbiamo sentite dall'onorevole Valerio, poichè dichiaro che la nobile provincia, cui ho l'onore di appartenere, per esimersi dai sacrifici che le fossero imposti, o per vendicarsene, non alzerà mai la bandiera della discordia e del disordine.

Alcune parole retrospettive, dette testè dall'onorevole mio amico Biancheri, mi chiamano ad una dichiarazione.

Egli ha affermato che in una serie di conferenze tenute dai deputati delle antiche provincie, ossia del primo compartimento catastale, intervennero i rappresentanti della provincia di Genova, ed aderirono esplicitamente o almeno tacitamente al progetto che la Commissione ha presentato, e che ora, modificato in alcune parti non sostanziali dall'onorevole Biancheri, è sottoposto alla discussione della Camera.

Per parte mia debbo dichiarare formalmente che non è a mia notizia che queste conferenze si sieno tenute, che non vi sono pertanto intervenuto, non ho tampoco aderito, nemmeno nel modo il più lontano, a cosiffatto progetto. E la Camera naturalmente capisce che, se gli avessi prestata una qualunque adesione, io non avrei sottoscritto l'emendamento che è ora in discussione, e non sarei qui a sostenerlo.

Il nostro emendamento, come tutti a prima vista comprenderanno, tende a non ritardare la definizione immediata e legislativa di quel grande problema che è il riparto dell'imposta fondiaria; definizione che, per quanto pare, sta molto a cuore tanto al Governo quanto alla maggioranza della Camera elettiva, e che perciò noi crediamo opportuno di non intralciare maggior-



mente; nello stesso tempo noi tendiamo a proporre un mezzo di transazione che possa conciliare gl'interessi diversi delle varie provincie, che possa rendere meno sensibili, meno dolorose e salienti le disuguaglianze e specialmente gli aggravamenti dell'imposta prediale che sono imposti al primo compartimento catastale. E crediamo che il sistema da noi adottato sia perfettamente conforme allo spirito ed alla lettera della legge del conguaglio fondiario, la quale, non fidandosi interamente del sistema delle denunzie, lo volle applicato promiscuamente colle precedenti norme delle catastazioni antiche, e da queste temperato.

Infatti, l'imposta prediale addossata al primo compartimento catastale colla legge del conguaglio è composta in parte del vecchio contingente (9 milioni e mezzo in cifre rotonde) ed in parte del nuovo aumento (4 milioni e mezzo in cifre parimente rotonde). E si volle dalla legge che il contingente antico dei 9 milioni e mezzo fosse ripartito in base agli antichi catasti; che il contingente nuovo dei 4 milioni e mezzo si distribuisse in ragione delle nuove consegne.

Ed in tale senso la legge del conguaglio è stata interpretata da una delle più eminenti e più competenti autorità, voglio dire dal Consiglio di Stato, il quale ha dichiarato esplicitamente questo suo parere in seduta plenaria, e con una dichiarazione che fu presa a voti unanimi.

Ben vede la Camera che questa interpretazione è superiore a qualunque dubbio, e che il sistema di transazione che con una media fra le antiche catastazioni e le nuove consegne noi veniamo a proporre alla Camera ha i suoi primi fondamenti nelle disposizioni indiscutibili della legge del conguaglio, che per noi ora è una specie di legge organica.

Uno dei motivi che ci porta a proporre una siffatta transazione è, ve lo dico francamente, la poca confidenza che abbiamo nei risultati ottenati col sistema delle consegne. Non l'abbiamo nemmeno grandissima nei catasti preesistenti, che io credo viziati da non pochi errori e disuguaglianze; ma questi errori e queste disuguaglianze ben maggiorci si riscontrano nelle moderne consegne, e sono quindi molesti e più spiacenti alle popolazioni, sia perchè sono più salienti, sia perchè per la novità sono più discosti e ripugnanti dalle abitudini già stabilite.

Nella pochissima confidenza che nutriamo sui risultati delle denunzie, siamo, io credo, d'accordo colla universalità dei cittadini e colla maggior parte dei membri di questa Camera.

Alcuni infatti dei nostri colleghi vollero bensì sostenere e magnificare cosiffatti risultati, ma partirono da premesse che io credeva dovessero condurre a tutt'altra conclusione.

Gli onorevoli Sella e Lanza vi hanno detto che le denunzie considerate dettagliatamente sono infette da molteplici e numerosi vizi provenienti dalle più dispa-

rate cagioni. Poco monta che poi, facendo violenza alla logica, siano venuti a concludere in favore delle consegne, e a proporre la sanzione legislativa ed immutabile dei loro risultati: io prendo atto dei giudizi contenuti nella prima parte delle loro osservazioni, e domando come è possibile di ammettere che tanti elementi erronei sommati insieme diano per risultato la verità e la giustizia.

I deputati Bertea, Cavallini ed altri nostri colleghi hanno stigmatizzato con tanta energia il sistema e i risultati della catastazione, fatta per denunzie, che io difficilmente potrei aggiungere alcunchè alla vivacità ed alla verità delle loro osservazioni.

Ci si dice che la legge che ora si propone sarà un provvedimento provvisorio, un assestamento temporaneo di cose. Ma io non posso crederlo; quando l'avremo approvata, sarà ben difficile che il Governo e la Camera si decidano a mutare con una legge lo stato di cose che sarà stabilito. Voi sapete con quanta difficoltà si viene a variare l'assetto delle imposte, e soprattutto delle imposte fondiarie.

A far aumentare la diffidenza con cui si deve accogliere il risultato delle consegne, e la ripugnanza di approvarla con una legge, io vi rammenterò il giudizio che di questo sistema e della sua esecuzione dava il ministro delle finanze in un suo rapporto ufficialmente alla Camera. Ve ne diede ieri lettura il mio amico Castagnola, e quantunque questa lettura abbia suscitata in alcuni nostri colleghi una così vivace e per me incomprensibile disapprovazione, tutti converranno con me sull'importanza, sull'attendibilità specialissima dei dati e dei giudizi che erano contenuti in quel documento autorevolissimo.

Mi permetta ora la Camera di scendere a qualche confronto, da cui maggiormente risulti come nella sua concreta applicazione questo sistema delle consegne abbia prodotto risultati ingiustissimi, inattendibili, limitando questo confronto a qualche risultato sintetico, e per provincie, poichè io intendo mantenere la questione sul terreno dei reparti interprovinciali.

Trattavasi colla legge del conguaglio di applicare al Piemonte e alla Liguria, riuniti in un solo ente catastale ed imponibile, una cifra di aumento dell'imposta fondiaria e di ripartirlo fra le diverse provincie, aumentando il rispettivo contingente provinciale al di sopra delle antiche catastazioni, la cui origine rimonta a più di mezzo secolo indietro, in proporzione della rispettiva loro rendita o capacità produttiva; perciò si sarebbe (Non è vero?) creduto che questo aumento dovesse cadere su quelle provincie il cui territorio presenta una maggiore capacità di produzione, e in cui l'agricoltura dopo le antiche catastazioni ha avuto maggiore miglioramento e sviluppo. Niente di simile invece. Consultate i risultati delle denunzie, e vedrete che i maggiori aumenti sono caduti su quelle provincie in cui la maggior parte dei fondi rustici sono



per ragioni di consuetudine e di convenienza dati in affittanza per convenzioni scritte e per canone fisso di danaro. E perchè? Perchè, come tutti intendete, le frodi in queste provincie erano più difficili, erano anzi impossibili. Per darvene una prova ho qui l'elenco degli aumenti toccati alle diverse provincie; il 98 per cento alla provincia di Genova, il 70 per cento alla provincia di Novara, il 75 per cento alla provincia di Pavia. Perchè Genova? Perchè in questa provincia la generalità dei beni rustici è affittata per iscritto nel modo che vi diceva poco fa. Perchè Novara e Pavia? Perchè in queste provincie stanno i territori piani della Lomellina e del Vercellese in cui si usano molto gli affitti del genere sopra indicato.

Quali sono le provincie che hanno avuto un minore aumento? Quelle in cui l'affittanza a canone di danaro è poco o niente in uso; fra esse quella di Porto Maurizio ha avuto l'aumento assolutamente minimo perchè in essa il ridetto sistema di affittanza (me ne appello al mio amico Biancheri) è completamente sconosciuto. Farò ancora qualche paragone in una sfera più ristretta.

Nella provincia di Novara, i fortissimi aumenti sono toccati al circondario di Vercelli, dove le locazioni generalmente sono fatte per iscritto ed a danaro; il circondario di Biella, in cui non usano farsi di questi affitti, non ebbe aumento, ma ottenne una diminuzione. Si possono anche paragonare fra loro due mandamenti diversi, e si avranno sempre risultati congeneri.

Tutti i mandamenti della provincia di Genova hanno avuto un aumento variabile del 50 al 300 per cento. Guardate invece ai mandamenti di Carmagnola, di Cossato di Cavaglià, e troverete una diminuzione sensibilissima.

Ora, io domando se a prima vista questi risultati non fanno testimonianza contro il sistema delle consegne; io domando se non reclamano una rettificazione, un temperamento qualunque del risultato di queste.

Entriamo dunque in un sistema di transazione, in un sistema di compensi approssimativi e sintetici che risponda a questo bisogno d'una correzione qualunque, che dia una soddisfazione alle popolazioni di quelle provincie che sono più aggravate, e ciò senza ritardare quella definitiva e stabile distribuzione che è generalmente desiderata.

Egli è per questo che ci siamo appigliati al sistema della media fra gli antichi catasti e le nuove consegne, che ve lo abbiamo proposto con questo emendamento, e che lo raccomandiamo alla vostra approvazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! (*Segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera come, ad onta che si chiudesse la discussione, bisognerebbe pur permettere che i singoli deputati, i quali hanno proposto degli emendamenti, li possano svolgere.

Dunque tanto fa che questo abbia luogo fin d'ora.

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Io, per verità, non comprendo questa grande impazienza (*Mormorio*) che dimostra la Camera, quasi fino a non voler neanche permettere che si svolgano gli emendamenti presentati.

*Voci a sinistra.* Sono quattro giorni!

**SANGUINETTI.** Io prometto di essere brevissimo, e lo sarò.

Incomincio dal fare osservare agli onorevoli miei colleghi che io ho formato una tabella, la quale serve a dilucidare il mio emendamento.

Io avrei voluto che il contingente totale del compartimento primo fosse ripartito in ragione di una media formata dalla rendita censuaria, e dalla rendita risultante dalle consegne accertate.

Per formare questa media, io ho preso la imposta risultante dal prospetto che ci fu distribuito. In esso si trovano due colonne, l'una rappresenta il risultato del riparto del contingente fissato dalla legge di conguaglio in ragione dell'imposta preesistente; l'altra il risultato del riparto del contingente in ragione della rendita accertata. Mi spiegherò con un esempio. Per la provincia d'Alessandria, che è la prima, ho sommato la cifra di 2,573,979 84, che rappresenta l'imposta ripartita sull'estimo catastale, con quella di 2,724,516 29, che rappresenta il contingente provinciale stabilito in ragione della rendita.

Quindi ho diviso il risultato per 2, ed ottenni una somma che intercede fra le due cifre che accennai.

Mi permetta la Camera di accennare quale, per ciascuna provincia, sarebbe il contingente, secondo la mia proposta.

Ecco le cifre:

PROVINCIE	Media del contingente provinciale risultante dal contingente catastale e da quello fatto sulle rendite accertate	Differenza fra il contingente dato dalla media e quello proposto dalla Commissione	
		<i>In più</i>	<i>In meno</i>
Alessandria . . . . .	2,664,248,065	»	80,268,225
Cuneo . . . . .	3,015,365,515	79,056,265	»
Genova . . . . .	877,917,820	»	120,388,550
Novara . . . . .	2,427,810,870	»	166,309,760
Pavia . . . . .	1,737,432,205	»	36,468,955
Porto Maurizio . . . . .	201,057,645	13,597,475	»
Torino . . . . .	3,063,304,225	157,862,875	»
Contingente compartimentale . . . L.	13,967,136,345		
Per dimostrazione:			
Risultato del riparto in ragione dell'imposta preesistente . . . . .		L. 13,814,217,37	
Id. della rendita accertata . . . . .		» 14,120,055,32	
		Totale . . . . .	L. 27,934,272,690
		Media . . . . .	L. 13,967,136,345

Ora la conseguenza dell'attuazione di questo modo di reparto sarebbe questa, che da una parte non sarebbe sensibile il divario tra provincia e provincia, e dall'altra parte le disuguaglianze dei catasti, prese per provincie, sarebbero in certo modo emendate colle risultanze delle consegne; e per altra parte le inesatte risultanze delle consegne sarebbero emendate dalle risultanze dei catasti. È dunque un principio di compensazione ed un principio di conciliazione che mi hanno spinto a fare la mia proposta. I motivi che a ciò mi spingono sono evidenti; non mi occorre spiegarli. Essi furono posti in piena luce dal chiarissimo e preciso discorso dell'onorevole deputato Lanza. Noi non possiamo avere fede nei catasti, perchè sperequati e quindi ingiusti; meno possiamo aver fede nelle consegne, perchè il risultato di esse (e mi servo dell'espressione dell'onorevole Lanza) fu pessimo. (*Conversazioni incessanti*)

Io aveva accennato qui per memoria la causa di queste risultanze; ma siccome queste cause furono con tanta lucidità esposte dall'onorevole Lanza, così mi limiterò a fare una considerazione omissa dall'onorevole collega, considerazione che io trovo riferita nella relazione ministeriale. Questa considerazione consiste in ciò, che molti terreni non furono affatto consegnati; che molti terreni sono sfuggiti all'imposta. Questa è una delle cause che vuoi aggiungere per dimostrare come le consegne abbiano potuto dare luogo a molte sperequazioni.

Ma, o signori, qui direi che lo stesso onorevole Sella, che fu il padre delle consegne e che ha cercato di difenderle per quanto ha potuto, non ha però sostenuto che esse fossero inappuntabili.

Nè a questa conclusione potè arrivare l'onorevole Lanza, quantunque egli accostato alla proposta Bian-

cheri, accettata dalla Commissione. Ma tanto l'uno quanto l'altro hanno fatto delle considerazioni ed hanno detto che l'inesattezza delle consegne, se è grave ed enorme, considerata comparativamente fra contribuente e contribuente, fra comune e comune, questa inesattezza va diminuendo quando si prende una gran massa di beni, come è la massa rappresentata da un'intera provincia. E questo è vero; ma non è però men vero che la ingiustizia e l'ineguaglianza non è tolta; come non è men vero che questa ineguaglianza e quindi la conseguente ingiustizia varia tra provincia e provincia in ragione della differenza della massa di beni che questa o quella provincia rappresenta.

Come si può infatti sostenere che, pigliando due provincie, delle quali l'una rappresenti una massa di beni come uno, e l'altra come tre, le disuguaglianze si compensino? Come si può sostenere che le disuguaglianze scompaiano tra la provincia di Torino e la provincia di Porto Maurizio, quando una rappresenta una massa che ha circa tre milioni, e l'altra una massa che va a qualche centinaio di mille lire? (*Movimenti*)

Vedete dunque che l'ingiustizia sussiste; e che non aveva torto se io trovava equo che queste due ingiustizie, quella dei catasti e quella delle consegne, fossero anche in questa massa compensate, facendo la distribuzione in ragione della media.

E qui, o signori, per esser breve, non aggiungerò che una sola considerazione, ed è che la mia proposta è molto più consentanea alla legge del 14 luglio di quello che non sia la proposta dell'onorevole Biancheri e di coloro che sostengono che debba stabilirsi come punto fisso ed invariabile, per ora e per l'avvenire, il contingente provinciale quale è dato dalle consegne.

L'articolo 5, o signori, della legge del 14 luglio 1864 vuole bensì che il contingente provinciale venga in ultimo determinato secondo le consegne, ma secondo le consegne, avvertitelo bene, moderate da altri elementi, imperocchè la legge stessa vuole si tenga conto dei fitti reali o presunti, che val quanto dire che le rendite accertate siano controllate da altri elementi, da altri criteri che valgano a togliere loro quell'aspresza che il legislatore non poteva non prevedere.

Queste operazioni furono esse eseguite? No. Ma se non lo furono, lo potranno essere. Onde a me pare sia più equo lo addivenire ad una transazione tra i catasti e le consegne, di quello che il tenere esclusivamente conto delle consegne.

Coloro, in sostanza, che ammettono che le consegne nell'interno delle provincie siano qualche cosa di enorme che merita di essere riformato, e che pur ciò non ostante vogliono far prevalere i contingenti provinciali risultanti dalle consegne, sono in flagrante e perfetta contraddizione con sè stessi e colla legge del 1864.

Sono in contraddizione con sè stessi, perocchè od i risultati delle consegne sono abbastanza equi, ed allora non si deve ammettere la revisione con effetto pel solo contingente provinciale; o questi risultati sono veramente strani, come io credo, ed allora non si può pretendere che queste stranezze debbano servire di base alla fissazione definitiva dei contingenti provinciali. Sono pure, dissi, in contraddizione colla legge, perchè la legge, nell'ultimo stadio del conguaglio, non vuole, come unico elemento di riparto, le sole rendite.

Il principio dunque che mi spinse ad avanzare la mia proposta, come vedete, non fu che un principio di conciliazione (*Bisbiglio a sinistra*), che tende a rendere la distribuzione più equa e più consentanea al principio stesso della legge.

Io credo di aver fatto il mio dovere nel proporre l'emendamento di cui discorsi; qualunque sia la decisione della Camera, la mia coscienza sarà soddisfatta.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chieggo se è appoggiata?

(È appoggiata.)

**PROTASI.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Ma a lei sarebbe egualmente riservata la parola.

**MOLFINO.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Molfino ha la parola contro la chiusura.

**MOLFINO.** Ho chiesto di parlare contro la chiusura perchè mi pareva conveniente che, prima di porre fine alla presente discussione, l'onorevole relatore e l'autore della proposta, l'onorevole Biancheri, palesassero la loro opinione intorno all'emendamento degli onorevoli Podestà, Sanguinetti, Viacava, D'Aste e da me

pure sottoscritto, come anche per non lasciare la Camera sotto l'impressione di codesti loro autorevoli pareri.

Dietro questa considerazione, spero che la Camera non vorrà chiudere la discussione, senzachè il relatore dichiarasse, esponendone i motivi, se accetta o respinge il nostro emendamento, e che permetterà a me, che a quest'oggetto già chiesi di parlare, di dare una brevissima risposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare in favore della chiusura.

**CADOLINI.** Io faccio riflettere alla Camera che, fintanto che non è chiusa la discussione, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti, per cui io crederei opportuno di lasciare svolgere quelli che sono stati presentati; ma propongo di dichiarare fino da ora chiusa la discussione, togliendo la facoltà di presentarne altri.

**PROTASI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Perdoni; avrà facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento dopo la chiusura.

Metto ai voti la chiusura.

(È ammessa.)

Ora la parola spetta all'onorevole Protasi per svolgere il suo emendamento, di cui do lettura:

« I contingenti provinciali dello stesso compartimento per il 1868 saranno stabiliti in conformità di quanto era prescritto per il 1865 col paragrafo 3 dell'articolo 4 della citata legge di conguaglio, ed il riparto tra i contribuenti per detto anno 1868 sarà fatto in base delle rendite accertate a senso degli articoli 3 e 4 della ripetuta legge. »

**PROTASI.** A me ha fatto e fa gran senso come una legge organica quale è quella del 14 luglio 1864 non abbia avuto esecuzione, e non l'abbia avuta in nessuna parte; e ancora mi fa maggiore senso che l'ultimo provvedimento preso dal ministro delle finanze sia stato in certo qual modo contrario all'esecuzione della legge stessa; parlo del decreto 13 febbraio 1868. Con quel decreto era stabilito all'articolo quarto che, a cura della direzione generale delle imposte, si dovessero formare i contingenti comunali secondo i quali avrebbe dovuto essere ripartito l'aumento del contingente totale a termini dell'articolo 3 e del paragrafo 3 dell'articolo 4 della citata legge, ed i contingenti provinciali e comunali, quali sarebbero risultati, a termini dell'articolo 4, paragrafo 3 e 4, sulla base degli accertamenti eseguiti.

Il mio emendamento sarebbe nè più nè meno che l'esecuzione di quest'articolo.

Ma che cosa è avvenuto per parte della direzione generale? Invece di formare un prospetto comparativo in conformità di quanto è detto in quest'articolo, si è fatto un altro quadro comparativo che non è quello contemplato dall'articolo 4 di questo stesso decreto. E, senza che io mi sforzi a dimostrazioni, questo fatto

da me accennato risulta dallo stesso prospetto dimostrativo. Nella prefazione è detto: « Quantunque l'articolo suddetto parli della distribuzione del solo aumento, ecc., noi abbiamo creduto di fare diversamente. »

Ora, la legge del 1864 voleva che si ripartisse l'aumento d'imposta fra le diverse provincie in ragione della rendita accertata; in questo modo si sarebbero avuti i contingenti provinciali. Sopra questi contingenti sarebbero stati chiamati a dire la loro opinione i Consigli provinciali, i quali poi avrebbero anche ripartito il rispettivo contingente provinciale fra i comuni e i consorzi; ed è dopo fatta quest'operazione, che consiste: 1° nel ripartire l'aumento; 2° nel sottoporre il giudizio ai Consigli provinciali; 3° nel ripartirlo poi fra i comuni ed i consorzi; è dopo codesta operazione, dico, che il Ministero doveva poi, a termini dell'articolo 5, procedere alla determinazione dei contingenti, sentiti prima i Consigli provinciali, il Consiglio di Stato, ecc.

Ora, la legge non fu mai eseguita. Col mio emendamento si direbbe: « L'aumento d'imposta sarà ripartito fra le provincie in ragione delle rendite accertate quali risultano dal prospetto. » Dopo, i Consigli provinciali faranno questo riparto fra i consorzi e i comuni; anzi nel fare questo riparto, lo faranno ragionato, ed allora il ministro acquisterà cognizioni sufficienti per far procedere al riparto definitivo; altrimenti questo non avverrà mai.

Esaminando ora la proposta sviluppata testè dagli onorevoli Podestà e compagni, io vedo che i risultati non si scostano gran che da quello che si otterrebbe colla mia proposta; per conseguenza non insisto con ulteriori parole a dimostrare la giustizia e la convenienza dell'emendamento da me proposto; e se la Camera preferisse di adottare invece quello che ho accennato, il male almeno non sarebbe tanto grave quanto sarebbe qualora si adottasse come contingente il risultato di un'operazione che non è tutelata da nessun articolo di legge.

**CAMBRAY-DIGNY**, *ministro per le finanze*. L'onorevole Protasi sostiene che non è applicato a dovere l'articolo 4 del decreto del 13 febbraio 1868, ed in certo modo mi accusa di essere uscito, promulgando tale decreto, dalla legge.

Quantunque io non voglia fare una discussione sul decreto del 13 febbraio, tuttavia mi permetto di osservare che scopo dell'articolo 4 di questo decreto era di dare (dal momento che il termine per l'attuazione delle tre fasi del conguaglio era trascorso), di dare ai Consigli provinciali una base per le loro operazioni, per le rettifiche da fare nelle denunzie. E questo decreto era sufficiente per quanto rifletteva il riparto dell'intero contingente, invece del riparto del semplice aumento.

Quindi, io solamente voleva far osservare all'onore-

vole Protasi che non sono andato lontano dallo scopo che doveva propormi nell'applicazione del decreto 13 febbraio.

Del resto, dichiaro alla Camera che, quanto all'interpretazione di codesto decreto, io mi asterrò di rispondere d'ora innanzi, imperocchè dubiterei di far perdere tempo alla Camera stessa con una discussione retrospettiva sopra un decreto che, quando questa legge sia votata, rimane senza effetto. È quindi inutile affatto lo affaticarsi ad interpretarlo in un modo piuttosto che in un altro.

**SELLA**, *relatore*. Per amore di brevità comincerò dall'imitare l'onorevole ministro col non entrare in discussioni sopra questioni inutili, perchè altrimenti dovrei invece lodare il ministro di avere distribuito ai Consigli provinciali la tabella che abbiamo pure noi sotto gli occhi, imperocchè questa tabella dice chiaramente almeno, quale sarebbe stato il risultato finale di tutte queste operazioni.

Di più, credo che siamo qui taluni, e tra questi mi comprendo io stesso, i quali abbiamo consigliato al Ministero di fare una tabella piuttosto in questo modo che in un altro.

**DEPRETIS**. Anch'io.

**SELLA**, *relatore*. Sento l'onorevole Depretis che si confessa colpevole, se non altro siamo due che ci dichiariamo rei confessi; quindi, dal momento che questa disposizione è attaccata, permettete almeno che pigliamo la responsabilità del consiglio.

Venendo poi adesso alla questione, dirò pochissime parole quanto all'emendamento dell'onorevole Protasi.

La Commissione non può accettarlo per la ragione già indicata lungamente in principio, e che brevemente riassumo, cioè perchè il sistema che l'onorevole Protasi propone si riduce in sostanza a questo, di lasciare fisse le quote antiche, e di distribuire sopra la rendita soltanto l'aumento in guisa che coloro i quali hanno la fortuna di appartenere a circondari che prima della legge del 1864 non avevano imposta...

**VALERIO**. Bene!

**SELLA**, *relatore*... si troverebbero in questa invidiabilissima condizione di non aver antica quota a loro carico, e di concorrere coi loro redditi a ripartire soltanto i 48 centesimi d'aumento che venne portato al Piemonte ed alla Liguria.

La Commissione poi non accetta neppure l'emendamento proposto dall'onorevole Podestà e da' suoi amici, e lasciando le ragioni generali, ne addurrò due sole speciali, per cui la Commissione crede che questi risultati ottenuti per le dichiarazioni... (*Mormorio*)

Non si allarmi nessuno, chè non intendo fare l'elogio delle consegne.

Io non adduco che due argomenti per ciò che riguarda la provincia che si è fatta rappresentare nell'emendamento dell'onorevole Podestà ed altri suoi amici, a differenza di tutte le altre, delle quali talune

hanno aggravati poco meno notevoli, se non superiori a quello della provincia di Genova.

*Una voce.* No, se si prende il tanto per cento.

**SELLA, relatore.** Parlavo della somma complessiva.

Appartengo anch'io ad una provincia molto aggravata, ma tuttavia per spirito di conciliazione e di transazione accetto, come accettano i rappresentanti di tutte le altre provincie, la proposta di legge.

Io mi domandai, se non era mai stato fatto qualche studio per ripartire le imposte, indipendentemente dal sistema delle consegne; se fra tutti gli altri sistemi che furono studiati io avessi trovato, per ciò che riguarda la provincia di Genova, conclusioni molto diverse da quelle cui giunse il sistema delle consegne, allora comincierei a dubitare che per la provincia di Genova vi sia qualche cosa da far valere. Invece trovo un argomento *a priori* ed un argomento *a posteriori* che mi confermano nel persistere nelle fatte proposte. *A priori*, l'onorevole Minghetti, allorquando presentò il suo progetto di conguaglio nel 1864, aveva fatto pure uno studio, come sapete, fondato sopra lo spoglio di contratti di compra e vendita; e dal risultato di questi studi l'onorevole Minghetti era giunto alla conclusione che, quando l'imposta fosse condotta a lire 14,120,000, la provincia di Genova doveva avere un contingente di lire 1,007,000; invece il sistema delle consegne attribuisce alla provincia di Genova lire 998,000; per cui, secondo il sistema, che certo non è infetto da quella lebbra che si vuol vedere nelle consegne, che proponeva l'onorevole Minghetti, trovo che la provincia di Genova avrebbe dovuto pagare un tantino di più di quello che paga col sistema attuale.

Passo al secondo e recente argomento che mi dà il giornale ufficiale. Ho veduto l'altro giorno nella *Gazzetta Ufficiale* un interessantissimo quadro delle operazioni d'incanto dei beni ecclesiastici. In questo quadro è indicato il prezzo di stima ed il prezzo di vendita, e per conseguenza si trae la ragione di aumento della vendita degli stabili nelle stime. Ora vediamo come sono fatte le stime. La legge dell'asse ecclesiastico stabilisce tre criteri, come sapete: 1° l'imposta fondiaria; 2° i redditi riconosciuti per le manimorte; 3° la media degli affitti.

L'onorevole Podestà ci ha detto che nella provincia da lui rappresentata vige molto il sistema degli affitti; per conseguenza non è a temere che, per non esserci il sistema degli affitti, questo criterio non abbia avuta la sua efficacia. Io dovrei quindi conchiudere che, per esserci il sistema degli affitti, le stime riuscissero abbastanza elevate.

Ed infatti, se io vo a considerare la provincia di Novara, per esempio, dove questo sistema degli affitti è in vigore su vasta scala, io trovo che non vi fu grande aumento tra l'aggiudicazione ridotta ad affettivo valore e la stima.

Resterebbe la dichiarazione dei redditi di mano-

morta. Ora, o signori, se vi ha una cosa in cui credo che in Italia ci sia unificazione si è nella cura che avevano gli antichi possessori di questi beni di sottrarsi all'imposta di manomorta. (*Si ride*)

Credo che in questa parte non ci sia differenza tra provincia e provincia; credo che quelli che sono a Genova non valgano nè più nè meno che quelli che sono nelle altre parti del regno. Dico adunque che in questa parte v'è unificazione.

Resterebbe l'imposta fondiaria.

L'onorevole Podestà m'insegna che questo terzo elemento di stima s'ottiene moltiplicando in tutto il regno, per lo stesso coefficiente, l'imposta fondiaria. Dunque se l'imposta fondiaria nelle provincie genovesi è molto elevata, è evidente che la stima deve riescire elevata, e per conseguenza la vendita all'asta pubblica non deve dare un grande aumento sopra il prezzo di stima.

Ora, volete sapere quali risultati io abbia trovato cercando il rapporto che è relativo alle varie provincie? Animato da un vivo desiderio di sapere per quanto è possibile se le lagnanze manifestate dall'onorevole Podestà siano fondate, volli stamane prenderne esatta cognizione.

**PODESTÀ.** Sono fabbricati e non terreni.

**SELLA, relatore.** Ce ne sono degli uni e degli altri, onorevole Podestà. Del resto per i fabbricati osservo che l'imposta ad essi relativa è unificata in tutto il regno: l'obbiezione non vale.

Mi risulta adunque dalle fatte ricerche che, mentre l'aumento medio delle aggiudicazioni dell'asse ecclesiastico è stato in tutto il regno del 35 per cento, vi sono delle provincie in cui non fu che del 6 per cento, una in cui andò fino al 69. Ma sapete a quanto ascese nella provincia di Genova? Al 128 per cento. (*Movimento*) Se l'onorevole Podestà farà i confronti con quello che succede nelle altre provincie, troverà aumenti del 58 per cento per Alessandria, del 31 per cento per Cuneo, del 39 per cento per Novara, del 69 per cento per Porto Maurizio, del 45 per cento per Torino.

Per conseguenza sia dagli studi fatti anteriormente, sia da altri elementi non senza importanza che mi venne fatto di conoscere indipendentemente da ogni specie di consegna, debbo concludere che realmente, quando si voglia proporzionare l'imposta alla rendita dei terreni, spetta alla provincia di Genova un aumento notevole. Ed io me ne rallegro, perchè questo prova che quella provincia ha dei redditi cospicui. Creda pure l'onorevole Podestà che tutti i membri della Commissione hanno in questa questione portato tutto l'amore possibile alla provincia che egli rappresenta; e per parte mia gli debbo dichiarare che, se v'ha provincia che mi sia simpatica, la è certamente quella che, secondo me, potrebbe servire in tutta Italia come modello di operosità e di parsimonia.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Podestà ha chiesto di fare una dichiarazione. Se la Camera lo consente, gliene darò facoltà.

*Voci.* Parli! parli! Ai voti! ai voti!

**PODESTÀ.** Io ringrazio l'onorevole Sella delle cose gentili e benevoli che ha dette all'indirizzo della mia provincia. Potrei diffondermi in molte spiegazioni sulla materia ch'egli ha trattato, ma non voglio io in questo momento abusare del tempo della Camera. Dirò solo che i grandi aumenti ch'egli vede farsi nel deliberamento dei beni ecclesiastici sono indizio non già d'una forte rendita dei beni medesimi, ma di molti capitali mobili accumulati in Liguria. E questo nessuno il nega. Oltrechè la maggior massa di questi beni ecclesiastici sono fondi urbani e non rustici, fabbricati e non terreni. Finalmente non creda l'onorevole Sella che io o i miei amici crediamo che la rendita assoluta dei fondi rustici della provincia di Genova non giunga ad 8 milioni circa, cui la fanno ascendere le consegne, o a quella quasi identica somma cui l'onorevole Minghetti deduceva dall'analisi dei contratti di compra e vendita. Noi non vogliamo commettere l'assurdità di credere che i Genovesi abbiano denunziato una rendita maggiore di quella che hanno realmente.

**SELLA, relatore.** Chiedo di parlare.

**PODESTÀ.** Ci lamentiamo invece perchè dobbiamo pagare in ragione non solo della rendita che abbiamo denunziata noi, ma anche in ragione di quella che non hanno denunziata gli altri. La questione realmente si compendia in questa formola, poichè si tratta della distribuzione di un unico contingente compartimentale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sella ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SELLA, relatore.** Dirò solo una parola per dichiarare che io non posso accettare l'obbiezione dell'onorevole Podestà contro il mio argomento circa agli aumenti così notevoli sul prezzo d'estimo che si verificarono negli incanti dei beni ecclesiastici che ebbero luogo nella provincia di Genova. Egli dice: in sostanza questo significa abbondanza di capitali.

L'onorevole Podestà non ignora che questi capitali sanno varcare così bene gli Appennini che, se dall'altra parte trovassero collocamento analogo, certamente andrebbero a far aumentare i prezzi delle aggiudicazioni anche da quella parte.

**PRESIDENTE.** Essendo l'emendamento dell'onorevole Protasi quello che più si allontana dal progetto della Commissione, lo metto ai voti per il primo.

Domando prima se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Podestà e

dei suoi colleghi Molino, Sanguinetti, Viacava e D'Este, concepito nei termini seguenti:

« Il contingente totale d'imposta, di cui all'articolo precedente, relativamente al 1868, sarà ripartito fra le provincie del compartimento per metà in ragione delle imposte fondiari preesistenti, e per l'altra in ragione della rendita accertata per mezzo delle consegne fatte nel 1865. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Rimane a mettersi ai voti l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti che consiste nella modificazione della tariffa proposta dalla Commissione.

**SELLA, relatore.** Mi pare che, essendo stato respinto l'emendamento dell'onorevole Podestà, debba subire la stessa sorte anche quello dell'onorevole Sanguinetti.

**PRESIDENTE.** Chiedo se l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova l'emendamento Sanguinetti è respinto.)

Metto ai voti l'articolo secondo del progetto della Commissione.

« Per l'anno 1868 il contingente totale d'imposta, di cui all'articolo precedente, sarà ripartito per le provincie, giusta la tabella A annessa alla presente legge.

*Tabella A.*

Provincia di Alessandria . . . . .	L.	2,724,516	29
Id. di Cuneo . . . . .	»	2,936,309	35
Id. di Genova . . . . .	»	998,306	37
Id. di Novara . . . . .	»	2,594,120	63
Id. di Pavia . . . . .	»	1,773,901	16
Id. di Porto Maurizio . . . . .	»	187,460	17
Id. di Torino . . . . .	»	2,905,441	35

(È approvato.)

**DI SAN DONATO.** Chiedo di parlare per fare una mozione.

**PRESIDENTE.** Scusi, se è relativamente alla seduta straordinaria...

**DI SAN DONATO.** Precisamente.

**PRESIDENTE...** pare che si desideri che la prima seduta straordinaria si tenga venerdì.

Quindi, se non vi è opposizione, s'intenderà sin d'ora stabilita la seduta straordinaria per venerdì alle ore dieci.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione sopra il progetto di legge concernente l'imposta sull'entrata;
- 2° Interpellanza del deputato Finzi sopra gli ultimi fatti di Ravenna;
- 3° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Brunetti intorno alla riscossione del dazio-consumo sugli olii nelle piazze di deposito;
- 4° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

Discussione dei progetti di legge:

- 5° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;
  - 6° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;
  - 7° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;
  - 8° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio de' depositi e prestiti di Firenze;
  - 9° Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.
-